



Emanuele La Rosa

(borsista post-dottorato in Diritto penale dell'economia nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina)

Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'onore: un equilibrio difficile – 3. La critica scientifica: nozione – 4. segue: fondamento costituzionale – 5. La corretta ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio come requisito di legittimità della critica scientifica – 6. Le questioni connesse alla pertinenza e alla continenza espressiva – 7. Sentimento religioso collettivo e tutela dell'onore – 8. Verso una limitazione della libertà di ricerca in materia religiosa o socio-religiosa?

1 – Considerazioni introduttive

La questione affrontata nella decisione qui annotata¹ è in buona parte eccentrica rispetto alla più generale problematica dei reati di opinione e della loro compatibilità con il sistema penale di uno Stato democratico e pluralista, dal momento che, in questo caso, la manifestazione del pensiero entra in potenziale conflitto con un bene personalistico, qual è l'onore. Ciò nonostante – anche a non volerla caricare di significati eccedenti la sua reale portata – essa sembra rappresentare un importante termometro per valutare lo stato attuale della libertà di ricerca e di parola laddove risultino coinvolte le religioni e i loro rappresentanti.

La vicenda prende le mosse da una querela presentata nei confronti di S. A., sociologo e docente universitario, da Ad. S., capo di una associazione politico-culturale di ispirazione islamica, sentitosi diffamato da alcune affermazioni contenute nel libro *Islam italiano*².

Ad una lettura più superficiale la sentenza sembrerebbe avere ad oggetto un comune caso di diffamazione a mezzo stampa. Un esame più approfondito, però, evidenzia diversi profili di indubbio interesse.

E non mi riferisco soltanto all'eco che la vicenda ha avuto, anche al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori, come testimoniato dalla mobilitazione di vasti settori dell'opinione pubblica e della comunità scientifica, oltre che dai numerosi attestati di solidarietà

¹ La sentenza Trib. Mondovì, sez. penale, 22 febbraio 2007, n. 100, è riportata per esteso in calce al testo della nota.

² ALLIEVI, *Islam italiano*, Einaudi, Torino, 2003.



giunti al Prof. A.³. A colpire è anche la severità del dispositivo, caratterizzato dall'irrogazione di una sanzione – quella della reclusione (sei mesi nel caso di specie) – che, per quanto in linea con l'attuale assetto normativo, desta comunque un certo stupore, anche in considerazione del fatto che da tempo si discute circa l'opportunità di continuare a prevedere questo modello punitivo per i reati di opinione. Senza tener conto del fatto che il testo "incriminato" non è di carattere meramente divulgativo, né ha un taglio giornalistico, come avviene in genere nei casi di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta, invece, di un libro di impianto saggistico, di un'opera di scienza. La qual cosa induce a riflettere – come si è già accennato – sui limiti e sui condizionamenti che incombono su chi voglia oggi dedicarsi in Italia ad un'attività di ricerca su certi temi e su certi personaggi.

Né la vicenda giudiziaria in oggetto rappresenta, nella fase storica che il nostro Paese sta oggi vivendo, un caso isolato. Proprio nelle more del deposito delle motivazioni della sentenza che qui si annota, gli organi di stampa hanno riportato la notizia di un caso per molti versi analogo a quello oggetto della stessa, sia per l'identità del querelante – assai avvezzo al ricorso allo strumento giudiziario – sia per le caratteristiche dell'accusato: sociologo, studioso dell'islam, fautore di un approccio dialogante e moderato, scevro da rigurgiti xenofobi e intolleranti, autore di un saggio dall'affascinante titolo "*Xenofobi e xenofili. Gli italiani e l'islam*"⁴, nel quale si discetta non tanto di Islam in sé, quanto piuttosto del modo in cui il problema dell'integrazione di quanti professano la religione musulmana viene vissuto ed affrontato nel nostro Paese, non solo a livello politico, ma anche culturale e sociale.

Saggio per il quale la Procura della Repubblica di Bari l'11 aprile 2007 ha citato in giudizio l'autore, il Prof. R. G., non solo per il delitto di diffamazione, ma anche per quello di "Offese alla religione islamica mediante vilipendio di chi la professa". La qual cosa, se da un lato rappresenta un segno del superamento dell'atteggiamento di privilegio accordato alla tutela del sentimento religioso della confessione di maggioranza, dall'altro è segno di un *vulnus* di quel principio di laicità che mai vorrebbe "l'esistenza di un fatto criminale laddove c'è solo una libera e sacrosanta ricerca intellettuale"⁵.

³ Si pensi, per esempio, all'appello promosso dal sito www.dominiopubblico.it e significativamente sottoscritto anche da numerosi esponenti della comunità islamica italiana e internazionale.

⁴ GUOLO, *Xenofobi e xenofili. Gli italiani e l'islam*, Laterza, Bari, 2003.

⁵ DE LUNA, *Vilipendio e religioni in tribunale*, in *La stampa* del 30 maggio 2007, 35.



Avremo modo di tornare più avanti su questa vicenda e sui rapporti tra tutela dell'onore e tutela del sentimento religioso. Basti qui osservare che, anche a volerlo leggere non con l'occhio distratto del lettore medio, bensì con l'attenzione di chi voglia "necessariamente" rintracciare profili di un qualche rilievo penale, non è certo facile comprendere come si siano potuti considerare lesivi dell'altrui reputazione taluni passaggi del libro di G., e lo è ancora meno trovare gli estremi di una qualche aggressione vilipendiosa nei confronti dell'Islam in quanto confessione religiosa⁶.

Prima occorre soffermarsi sulla sentenza del Tribunale di Mondovì, onde esaminarne le motivazioni al fine di verificare la correttezza dell'*iter* argomentativo che ha portato a siffatta decisione.

2 – Libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'onore: un equilibrio difficile

Come sempre quando si discute di diffamazione commessa attraverso opere dell'ingegno, la questione oggetto della sentenza in commento è al contempo piuttosto semplice ed estremamente complicata.

È semplice in quanto si tratta di valutare i profili di rilevanza penale di un testo scritto sulla base del solo esame dello stesso, senza quindi particolari difficoltà di ordine probatorio (se si escludono quelle connesse alla prova dell'elemento soggettivo).

Ma è al contempo complicata, in quanto sono tutt'altro che pacifici i parametri dei quali fare uso per effettuare la suddetta verifica, anche per la non del tutto puntuale descrizione del fatto tipico dei delitti previsti dagli artt. 594-595 c. p., sicché non è scorretto affermare che la materia in questione è segnata più di altre da un forte attivismo giurisprudenziale.

Costituisce opinione ormai fortemente radicata, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, quella secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero (nelle sue varie forme, ivi comprese la

⁶ A voler fare delle illazioni, e tenendo conto dall'identità del querelante, si potrebbe ipotizzare che le pagine incriminate siano quelle del paragrafo intitolato "Partiti islamici immaginari: l'Umi di Ad. S." (pp. 26-30), che si inserisce in un capitolo nel quale si traccia un quadro delle diverse correnti in cui si articola la presenza musulmana nel nostro Paese. In esso vengono riportati fatti riguardanti lo stesso S. - tutti ben noti all'opinione pubblica e in buona parte coincidenti con quelli citati nel libro di A. oggetto della decisione che qui si commenta - e si esprime un giudizio critico, ma espresso in toni estremamente pacati, sulla attività politica dello stesso e sui suoi rapporti con un certo *mondo* dei media italiani.



cronaca e la critica) operi in funzione scriminante dei delitti contro l'onore ai sensi dell'art. 51 c. p.⁷. Altrettanto pacifico è che ci si trovi, in particolare, di fronte alla peculiare ipotesi di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito⁸, dal momento che la stessa trova esplicito riconoscimento nell'art. 21 Cost., contribuendo in maniera determinante a delineare l'impianto pluralistico della nostra Carta fondamentale.

Ora, se da una parte è vero che il diritto costituzionalmente garantito funge da presupposto per l'applicazione della causa di giustificazione "né più né meno che un diritto sancito da una norma ordinaria"⁹, non può d'altro canto negarsi la peculiare influenza che la fonte normativa esercita in tale circostanza¹⁰. In particolare, la rilevanza penale di comportamenti che di esso rappresentano un legittimo esercizio può ritenersi giustificata solo dall'esistenza di beni od interessi parimenti garantiti dalla Carta Costituzionale, e sempre a condizione che tale controinteresse risulti prevalente nella situazione concreta "alla stregua di un bilanciamento condotto alla luce del canone della ragionevolezza"¹¹.

La riconosciuta, seppur implicita, rilevanza costituzionale del bene giuridico onore¹² determina la necessità che la portata scriminante

⁷ Tra gli altri, MUSCO, *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Giuffrè, Milano, 1990, 640; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Utet, Torino, 1993, 44; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur.*, XVIII, Treccani, Roma, 1989, 6; VITARELLI, *L'esercizio di un diritto*, in COLLICA-GULLO-VITARELLI, *I delitti contro l'onore: casi e materiali*, a cura di P. Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, 121.

Sull'art. 51 c.p., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, si veda VIGANÒ, *Sub art. 51*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini-Marinucci, IPSOA, Milano, 2006, 536 ss.

⁸ Sulla problematica in oggetto si veda il lavoro monografico di LANZI, *La scriminante dell'art. 51 c.p. e le libertà costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1983.

⁹ LANZI, *La scriminante*, cit., 53.

¹⁰ LANZI, *La scriminante*, cit., 54 ss..

¹¹ VIGANÒ, *Sub art. 51*, cit., 549. Così già BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, 459. In senso conforme, tra gli altri, F. MANTOVANI, *Esercizio di un diritto (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XV, Giuffrè, Milano, 1966, 666 ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico al codice penale*, I, Giuffrè, Milano, 2004, 544; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2007, 268; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2001, 492; PULITANÒ, *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Utet, Torino, 1990, 324; da ultimo, con riferimento specifico alla libertà di manifestazione del pensiero, ALESIANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, 165 ss..

¹² Sul rango costituzionale del bene giuridico "onore", per tutti, MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974, 93 ss. e 138 ss.; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., 34; ID., *Problemi e prospettive della tutela penale dell'onore*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale*, Giuffrè, Milano, 1993, 334 ss.; MAZZACUVA, I



delle norme che tutelano la libertà di espressione e di ricerca sia sottoposta a quei limiti che derivano dal necessario bilanciamento degli interessi in conflitto¹³. Un'operazione che si dimostra, alla prova dei fatti, tutt'altro che agevole, come anche una superficiale osservazione delle oscillazioni e delle faticose elaborazioni della giurisprudenza può facilmente mettere in evidenza.

Proprio partendo dalla constatazione delle difficoltà pratiche connesse all'individuazione degli esatti contorni della lesione penalmente rilevante del diritto all'onore, rispetto all'esercizio di altre libertà costituzionalmente garantite, una recente proposta interpretativa¹⁴ ritiene che il problema del bilanciamento tra tutela dell'onore e tutela della libertà di manifestazione del pensiero andrebbe affrontato in termini del tutto interni al giudizio di tipicità relativo al delitto di cui all'art. 595 c. p.. Ciò in ragione della considerazione secondo cui la diffamazione – non a caso efficacemente definita “reato debole e incerto” – non sarebbe di per sé idonea ad individuare una specifica e ben determinata forma di aggressione al bene giuridico onore, rendendosi perciò necessario, già ai fini della delimitazione degli esatti confini del *Tatbestand*, l'applicazione della tecnica del bilanciamento.

Si tratta di una chiave di lettura indubbiamente “intrigante”¹⁵ e meritevole di essere presa in considerazione per ulteriori approfondimenti, anche in vista di una migliore definizione dell'intervento penale a tutela di un bene tanto rilevante quanto inafferrabile qual è l'onore. E, tuttavia, il suo accoglimento non muterebbe in ogni caso i termini della questione di cui qui si discute. Se da un lato, infatti, il momento del bilanciamento verrebbe anticipato nella fase dell'indagine sulla tipicità del fatto, immutate resterebbero le tecniche da adottare per la risoluzione del conflitto.

delitti contro l'onore, in AA.VV. *Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Bologna, 2006, 424; BISORI, *I delitti contro l'onore*, in *I reati contro la persona*, a cura di Cadoppi-Canestrari-Papa, Utet, Torino, 2006, 4 ss..

¹³ In questo senso, tra gli altri, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., 138 ss.; VITARELLI, *Diritto di cronaca e limiti*, in COLLICA-GULLO-VITARELLI, *I delitti contro l'onore: casi e materiali*, cit., 124; PACE-PIETRANGELI, *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. dir.*, Agg. V, Giuffrè, Milano, 2001, 322; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, tomo 1, Zanichelli, Bologna, 2007, 100; TESAURO, *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell'argomentazione giudiziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1083.

¹⁴ TESAURO, *Il bilanciamento*, cit., 1083 ss., nonché ID., *La diffamazione come reato debole e incerto*, Giappichelli, Torino, 2005, 25 ss.

¹⁵ In questo senso, VIGANÒ, *Sub art. 51*, cit., 549.



In breve, onore e libertà di manifestazione del pensiero sono beni meritevoli entrambi del più ampio apprezzamento e, quindi, destinati a restare in un equilibrio tanto precario quanto indispensabile. Del compito di trovare la soluzione più appagante nel caso concreto si è fatta carico in questi anni la giurisprudenza¹⁶. Un percorso indubbiamente travagliato, con esiti non sempre lineari e non privo di avventurosi balzi in avanti e di repentine marce indietro, ma che ha certamente contribuito a delineare un quadro piuttosto articolato, nel quale le peculiarità dei diversi ambiti e delle diverse modalità di estrinsecazione della libertà di espressione emergono con sufficiente chiarezza¹⁷.

La motivazione della sentenza annotata si presenta ricca di riferimenti a numerosi precedenti, più o meno legati al tema in questione. E tuttavia, nel complesso, non pare che la migliore lezione della cennata elaborazione giurisprudenziale sia stata assimilata appieno.

Ciò che subito balza agli occhi è un certo barocchismo dell'impianto argomentativo. Se taluni riferimenti sono pertinenti all'oggetto della causa, altri lo sono decisamente meno; mentre, per converso, non mancano lacune ed omissioni, in relazione a taluni profili caratterizzanti la vicenda, che finiscono probabilmente col pregiudicare in maniera irreparabile l'esito della decisione. Non mancano affermazioni assolutamente condivisibili, ma l'impressione generale che emerge è quella di una sentenza *patchwork* nella quale massime che rappresentano il sedimentato di una lunga elaborazione giurisprudenziale vengono semplicemente giustapposte, rendendo quanto meno difficoltoso il tentativo di individuarne un filo conduttore capace di ricondurre ad unità l'abbondante – anche troppo – materiale utilizzato.

In particolare – tornando alla questione dalla quale abbiamo preso le mosse – pare sfuggire al decidente la natura della manifestazione di pensiero dell'opera oggetto del giudizio. In nessun passaggio della motivazione emerge, infatti, una qualificazione della

¹⁶ Definisce l'individuazione dei requisiti di esistenza e dei limiti di operatività di cronaca e critica come il "frutto di un lungo processo giurisprudenziale", MUSCO, *Stampa (dir. pen.)*, cit., 645.

¹⁷ Per un'ampia panoramica degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di rapporti tra tutela dell'onore e libertà di manifestazione del pensiero si rinvia a PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, I, Padova, Cedam, 2006, 313 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Giuffrè, Milano, 2006, *passim*; POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1995, *passim*; VITARELLI, *Diritto di cronaca e limiti*, cit., 124 ss.; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, *ivi*, 173 ss.; SOMMARUGA, *Sub art. 595*, in *Codice penale commentato*, cit..



stessa in termini di esercizio di attività di ricerca scientifica. Si tratta di un vizio di fondo – tutt'altro che trascurabile – che finisce con l'inficiare l'intero *iter* decisorio.

Addirittura, ad un certo punto, non solo si fa riferimento ad un possibile inquadramento della vicenda come ipotesi di critica politica – il che potrebbe forse avere un senso laddove si ritenessero gli incriminati passaggi del testo di A. come espressione di giudizio circa l'operato di S. quale attore della scena politica, quale egli del resto si autoproclama – ma addirittura si adombra l'idea che il professore A. non abbia agito nella sua qualità di studioso, bensì nelle vesti di un vero e proprio antagonista politico¹⁸. La qual cosa evidenzia, come detto, un sostanziale travisamento della natura dell'opera sottoposta a giudizio e della particolare modalità di estrinsecazione della libertà di pensiero di cui essa è espressione.

Nel prosieguo della trattazione ci occuperemo preliminarmente proprio delle caratteristiche della critica scientifica, per poi valutare la correttezza dell'inquadramento in tale settore della vicenda qui in esame. Successivamente verificheremo il rispetto, nel caso di specie, degli eventuali limiti posti al libero esercizio di tale attività.

3 – La critica scientifica: nozione

Per quanto cronaca e critica appaiano come attività contigue nella realtà, esse risultano “intrinsecamente e funzionalmente diverse”¹⁹. Se la prima è mera esposizione di fatti finalizzata a rendere edotti i lettori, la critica è “espressione di giudizio”, “presa di posizione motivata ed argomentata su accadimenti o fatti o circostanze dei più vari settori della vita” o ancora “manifestazione di motivati dissensi su opinioni altrui”²⁰. Ne consegue che una considerazione unitaria e indifferenziata delle due forme di estrinsecazione del pensiero finisce con lo svilirne le rispettive specificità.

Non sempre in dottrina, e soprattutto in giurisprudenza²¹, la distinzione tra queste due attività emerge con la necessaria nitidezza ed

¹⁸ Peraltro, in maniera che va giudicata sorprendente anche nella stessa ottica adottata dal giudicante, lo stesso non fa seguire alla qualificazione dell'opera di A. come espressione del diritto di critica politica l'utilizzo dei parametri di giudizio elaborati in relazione a questo particolare ambito. Cfr., *infra* par. 6.

¹⁹ POLVANI, *La diffamazione*, cit., 173.

²⁰ Per tutti, MUSCO, *Stampa*, cit., 645. Ritiene invece irrilevante, sul piano giuridico, la distinzione tra fatti e valutazioni, FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1957, 202.

²¹ Secondo PISA, *Giurisprudenza commentata*, cit., 393, il minore approfondimento delle condizioni di liceità della critica sarebbe da attribuire alla poca attenzione ad



è certamente vero che le due modalità possono intrecciarsi nel contesto del medesimo testo, sì da rendere non sempre agevole distinguere quali passaggi dello stesso siano riconducibili all'esercizio del diritto di cronaca e quali a quello del diritto di critica²².

Ciò non può, tuttavia, esimere l'interprete – e soprattutto il giudice chiamato al delicato compito di vagliare la rilevanza penale di un'opera dell'ingegno – dall'obbligo di svolgere un'accurata analisi del testo, volta ad individuare quali parti di esso siano ascrivibili all'esercizio dell'una o dell'altra delle due manifestazioni della libertà di espressione²³.

Ma districarsi tra i diversi ambiti della cronaca e della critica è solo un primo passo, perché poi, all'interno di ciascuna di queste, una ricca elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha individuato svariate forme di manifestazione, caratterizzate da specifici problemi applicativi²⁴.

Tra le forme in cui si presenta il diritto di critica una posizione per molti versi peculiare deve essere riconosciuta alla c. d. critica scientifica, spesso accomunata nella considerazione della dottrina e della giurisprudenza a quella "artistica", ma in realtà da essa nettamente distinta: mentre la critica artistica consiste nella analisi valutativa di un'opera letteraria, teatrale, musicale o figurativa, la critica scientifica non copre le sole opinioni motivate di dissenso rispetto ai risultati di ricerche altrui, bensì investe il campo delle conoscenze di cui l'uomo dispone intorno ad un determinato ordine di fenomeni e consiste nella verifica di conformità di tesi e scoperte

essa dedicata in sede giudiziaria. Per una corretta delimitazione dei rispettivi ambiti della cronaca e della critica cfr., invece, Cass. pen., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, in *Foro it.*, 1994, II, 94.

²² Segnala la difficoltà di operare una distinzione tra fatti e opinioni, MAZZACUVA, *I delitti contro l'onore*, cit., 434. Nello stesso senso, PACE-PIETRANGELI, *Cronaca e critica*, cit., 304, i quali fanno derivare da questa considerazione la necessità di una trattazione congiunta delle due modalità espressive, peraltro nel contesto di un'impostazione – non del tutto appagante – che sembra ridurre cronaca e critica ad attività meramente giornalistiche.

²³ Nel senso del testo Cass. pen., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, cit., che sottolinea come "quando uno scritto contiene notizie ed opinioni, fatti e critiche, è in relazione a ciascun contenuto espressivo che vanno applicati i corrispondenti (diversi) limiti scriminanti". Meno condivisibile la seconda parte della massima, in base alla quale ove l'interprete ritenga che l'opera, valutata nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica sarebbe da "accordare rilievo esclusivo all'una o all'altra causa di giustificazione". In realtà pare preferibile mantenere anche in questo caso l'autonomia delle due ipotesi, onde assicurare una più efficace ed equilibrata tutela degli interessi in gioco.

²⁴ Per una ampia rassegna si rinvia agli autori e ai testi citati sopra in nota 17.



rispetto alle conoscenze acquisite e ai metodi propri di ogni singolo settore del sapere al fine di ottenerne una conferma o una smentita. Essa si identifica, quindi, con lo stesso risultato di una attività di ricerca.

Sebbene l'espressione critica scientifica sembri richiamare, ad una prima approssimazione, la matematica, la logica e le altre scienze sperimentali (chimica, fisica, biologia), all'interno di tale concetto possono ricondursi anche quelle «conoscenze, particolarmente vagliate e logicamente ordinate che attengono alle c.d. "scienze umane"»²⁵, ivi compresa – cosa che importa ai fini del presente lavoro – la sociologia.

Poste queste premesse è difficile contestare la qualifica di opera di investigazione sociologica al volume del prof. A.. In essa l'autore compie un vero e proprio viaggio, anche sotto il profilo strettamente materiale, "un'esplorazione nel mondo dell'islam che ci sta intorno, ma che non conosciamo e non riconosciamo ... Per cercare di ricostruire una geografia sociale e spirituale, non meno importanti anche se assai più trascurate di quella fisica"²⁶. Forse non si tratta di un'opera accademica di impianto tradizionale, ma questo non può di per sé portare ad escludere che il lavoro in questione presenti il crisma della scientificità.

Si pone, semmai, il problema dell'individuazione dei parametri di riconoscibilità dell'opera scientifica, nonché quello del loro riscontro nel caso di specie.

In quest'ottica, non del tutto persuasiva appare, innanzitutto, la tesi, emergente in qualche isolata pronuncia della giurisprudenza²⁷, che ancora la legittimità della critica scientifica all'autorevolezza di chi la formula. A tale elemento, che ha certamente una valenza indiziante – specie unitamente ad altri parametri di valutazione – circa la natura dell'attività di ricerca, non può tuttavia essere riconosciuto un ruolo decisivo. Non può, infatti, negarsi patente di scientificità all'opera di un giovane studioso che non si è ancora "fatto un nome", come pure non può accettarsi che lo *status* acquisito nella comunità scientifica funga, di per sé, da paravento per veicolare condotte lesive dell'altrui reputazione. Oggetto di verifica da parte del giudice deve essere la manifestazione del pensiero in sé considerata e non colui che ne è l'autore²⁸.

²⁵ POLVANI, *La diffamazione*, cit., p. 199.

²⁶ In questi termini si esprime lo stesso Autore nell'*Introduzione* al testo (ALLIEVI, *Islam italiano*, cit., XVI-XVII).

²⁷ Trib. Firenze, 16 novembre 1991, Beck, in *Foro it.*, 1993, II, 324 ss..

²⁸ Condivide questo assunto POLVANI, *La diffamazione*, cit., 201, secondo cui un indice come quello della competenza dell'autore della critica "non è di per sé concludente ed appare, perciò, un mero espediente semplificatorio del giudizio".



Altri sono quindi gli elementi che andranno presi in considerazione, primo fra tutti quello che fa perno sulla metodologia impiegata per la predisposizione e la stesura dell'opera; una metodologia che si caratterizza per "compiutezza della trattazione; approfondimento dell'indagine; controllo delle fonti, delle testimonianze e dei documenti (anche nelle ipotesi di fatti c.d. notori); formulazione di giudizi critici di valore che trovino in quelle ed in questi il loro solido fondamento e non siano espressione di congetture errate e di faziose interpretazioni dei fatti"²⁹.

A ciò si aggiunga la destinazione, anche non esclusiva, dell'opera ai circuiti scientifici.

Un terzo indice di valutazione va individuato nello stile di esposizione, che deve essere necessariamente argomentato e non procedere per affermazioni apodittiche. Perché possa parlarsi di critica scientifica è quindi indispensabile che una motivazione ci sia; e in ciò può rinvenirsi forse una peculiarità di questa particolare attività rispetto ai requisiti generali del diritto di critica³⁰. Ciò, si badi, non vuol dire che il giudice debba pure impegnarsi in una valutazione circa la congruità e l'adeguatezza dell'apparato argomentativo impiegato; accertata l'esistenza di una motivazione delle affermazioni contenute nel testo, l'indagine giurisdizionale è destinata ad arrestarsi, pena un intollerabile sindacato penale nei contenuti di merito dell'attività di

²⁹ Trib. Roma, 28 marzo 1967, in *Riv. pen.*, 1968, 50. La sentenza ha ad oggetto un caso di critica storica, ma le sue conclusioni sono in gran parte valide anche per la più generale ipotesi della critica scientifica. Nello stesso senso, Trib. Torino, 8 gennaio 1980, in *Giur. it.*, 1982, II, 192, secondo cui la critica ha efficacia scriminante quando "l'autorevolezza delle fonti accostate si integra con la serietà del metodo, con l'articolazione e il pluralismo delle fonti avvicinate, con la completezza del quadro trattato, con la cautela nel porgere i risultati raggiunti".

³⁰ Accanto ad un indirizzo dottrinale che insiste, infatti, sulla necessità di un supporto motivazionale alla critica (cfr., tra gli altri, BOSCARELLI, *Diritto di cronaca, diritto di critica ed exceptio veritatis in tema di diffamazione mediante la stampa*, in *Arch. pen.*, 1955, 32; CALDERONE, *Libertà di manifestazione del pensiero e limiti*, in *Cass. pen.*, 1985, 55; PELISSERO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1233), non manca chi neghi che questo rappresenti un requisito legittimante per l'esercizio del diritto di critica. Così MOSCON, *Liceità della critica e limiti al diritto di comunicare il proprio pensiero*, in *Dir. aut.*, 1973, 449 ss.; in senso solo parzialmente conforme POLVANI, *La diffamazione*, cit., 185, secondo cui la mancanza – formale o sostanziale – di un sostegno argomentativo pur non essendo di per sé causa di illiceità della critica, ne può tuttavia indiziare il carattere di "mera aggressione libellistica".



ricerca, peraltro condotta da chi non ha specifica competenza nella materia affrontata³¹.

Certo non può tacersi come, individuati nei termini suddetti, i proposti criteri di identificazione delle opere di carattere scientifico mantengono una certa carica di ambiguità, rendendo tutt'altro che agevole il compito dell'operatore giuridico. E, tuttavia, non pare ci si possa spingere oltre nell'azione di maggiore determinazione dei requisiti minimi idonei a consentire una qualificazione in termini di scientificità dell'opera, a meno di non voler imbrigliare la ricerca speculativa entro griglie predeterminate che finirebbero con il limitarne eccessivamente il raggio di libertà.

L'applicazione dei suddetti criteri al libro di A. ne conferma appieno il giudizio di scientificità. Non solo è evidente che il fine dello stesso è quello di recare un contributo costruttivo al dibattito in atto nella dottrina sociologica circa i rapporti tra la religione islamica e la specifica realtà italiana, ma anche che "gli strumenti tecnici" di cui lo studioso si serve sono del tutto coerenti con lo scopo perseguito. Alle numerose "verifiche sul campo" (interviste e resoconti di viaggi condotti in prima persona), infatti, si accompagna il costante – anche se non sempre esplicito – riferimento a precedenti contributi sul medesimo argomento.

Proprio con riferimento alla metodologia usata – che potrebbe a taluno apparire eccentrica, rispetto ai canoni accademici tipici di altre discipline – non può trascurarsi come la stessa assuma caratteri del tutto particolari nel caso di analisi sociologiche, proprio per la natura proteiforme dell'oggetto di queste, che obbliga ad un continuo adattamento degli strumenti di indagine. Una certa differenziazione rispetto ad altre discipline (storia, diritto, etc.), per le quali si adottano tecniche di ricerca più tradizionali, non va quindi interpretata come difetto di scientificità. Del resto è lo stesso A. che nella *Introduzione* al suo lavoro ne sottolinea le peculiarità metodologiche.

4. – Segue: fondamento costituzionale

Pervenuti alla corretta qualificazione della natura dell'opera oggetto del giudizio, il passo successivo è quello di valutare in che termini tale inquadramento possa incidere sulla rilevanza penale di una eventuale lesione dell'altrui reputazione.

³¹ Nello stesso senso POLVANI, *La diffamazione*, cit., 174, secondo cui l'opinione "non trova, né sul piano logico, né su quello del diritto, alcun obbligo di coerenza intrinseca o formale".



A tal proposito si discute circa l'esatta individuazione della fonte del diritto scriminante; questione potenzialmente destinata ad influenzare quella, ad essa strettamente connessa, dei limiti posti al suo esercizio. Se può ormai considerarsi pacifica la riconducibilità entro l'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. non solo dell'attività di cronaca, ma anche di buona parte delle ipotesi di esercizio del diritto di critica, e se va ritenuto superato ogni tentativo di restringere la portata del diritto costituzionalmente garantito dalla norma suddetta³², qualche residuo contrasto permane proprio in relazione al fondamento del diritto di critica scientifica.

Sul punto si confrontano due distinti orientamenti.

Il primo ritiene che l'attività in oggetto riceva copertura costituzionale per il tramite del solo art. 33, negando la riconducibilità della stessa alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21.

Un diverso indirizzo – sostenuto anche dalla Corte Costituzionale³³ – nega la frazionabilità della libertà di manifestazione del pensiero a seconda dello specifico oggetto della stessa, rinvenendone in ogni caso la copertura costituzionale nella previsione dell'art. 21, qualunque ne sia l'ambito di incidenza.

Dall'accoglimento del primo orientamento – che si ricollega alla c. d. "teoria dei limiti differenziati"³⁴ – si fa generalmente derivare

³² Per una esposizione critica delle varie posizioni, VIGANÒ, *Sub art. 51*, cit., 546-7. Oltre alla già citata tesi che circoscriveva l'ambito di applicazione della libertà di manifestazione del pensiero alle sole c.d. materie privilegiate (DELITALA, *I limiti giuridici della libertà di stampa*, in *Raccolta degli scritti*, II, 1976, 955 e, sia pure in termini parzialmente diversi, NUVOLONE, *Cronaca [libertà di]*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 422), occorre ricordare la tesi che esclude copertura costituzionale per le manifestazioni di pensiero dirette alla volontà (BETTIOL, *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in *Legge penale e libertà del pensiero*, 1966, 13) e quella – sostenuta da una risalente giurisprudenza – secondo cui l'art. 21 tutelerebbe soltanto le espressioni di pensiero logicamente argomentate e motivate, con esclusione di quelle cariche di contenuto emozionale. Alla prima di queste impostazioni è facile obiettare che essa si traduce in una ineluttabile *interpretatio abrogans* dell'art. 21 Cost., che verrebbe svuotato di ogni contenuto precettivo per assumere una valenza meramente ricognitiva. Quante alle altre basti osservare che ogni forma di pensiero mira ad incidere sul reale traducendosi in azione (BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 431) e che il loro accoglimento ridurrebbe la libertà sancita dall'art. 21 Cost. a sola "libertà dell'accademia" (PULITANÒ, *Libertà di pensiero e pensieri cattivi*, in *Quest. giust.*, 1970, 192).

³³ Corte Cost., 6 luglio 1960, n. 59, in *Foro it.*, 1960, 1065.

³⁴ FOIS, *Principi costituzionali*, cit., 189, 211 e 229 e DELITALA, *I limiti giuridici della libertà di stampa*, cit., 956. La teoria in questione parte dall'espresso riferimento in Costituzione di particolari ambiti di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (ricerca scientifica, arte, politica, religione, esercizio di una pubblica



come necessaria conseguenza che le condizioni di liceità di questa particolare forma di critica sarebbero talmente ampie che il giudice dovrebbe limitare il proprio accertamento alla sola qualificazione scientifica dell'opera "nella sua rigorosa formalità, per il metodo, lo stile e il contenuto"³⁵. In altri termini, è come se intorno a questa particolare sottoclasse di ipotesi coperte dal diritto di critica venisse tracciato un "cerchio magico"³⁶, nel senso che "una volta stabilito che l'attività scientifica non può subire limiti, consegue che non può essere ritenuta mezzo o modalità della violazione della sfera morale altrui in termini di lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p."³⁷. Anche ammettendo, però, che l'esercizio di siffatta attività si fondi, a livello costituzionale, non già sull'art. 21, bensì solo sull'art. 33, non pare che tale disposizione possa sottrarsi alla regola generale che vuole che lo spettro di operatività di un diritto costituzionale sia delimitato dal necessario contemperamento con gli altri diritti riconosciuti dalla carta fondamentale³⁸.

Anche la tesi che riconduce in via esclusiva all'art. 21 la tutela costituzionale di ogni forma di critica, ivi compresa quella scientifica, ritenendone la piena assimilazione alle altre forme di manifestazione della libertà di pensiero a carattere valutativo, non può essere integralmente recepita. A tacer d'altro essa trascura, svilendola, la portata dell'art. 33, che, facendo riferimento alla "libertà" dell'arte e della scienza, ne sottolinea la riconosciuta e particolare importanza.

Si potrebbe forse ricondurre all'art. 33 l'attività di ricerca scientifica in sé e per sé considerata e all'art. 21 la divulgazione dei risultati della stessa³⁹. Sennonché la semplice considerazione che il naturale sbocco dell'opera di ricerca è la comunicazione ad altri fa apparire per molti versi "artificiosa" una siffatta distinzione concettuale. E, del resto, lo stesso art. 33 estende la riconosciuta sfera di libertà dell'arte e della scienza al loro insegnamento che altro non è se non una forma di manifestazione del pensiero. Sicché non può ritenersi

funzione) per desumere la natura privilegiata della libertà di critica in siffatti contesti. Corollario della teoria è l'assenza di limiti diversi da quelli logici o intrinseci.

³⁵ Cass. pen., 13 novembre 1993, in *Guida dir.*, 1994, f. 4, 74. Cfr. ivi le notazioni critiche di GALDIERI, *Una sentenza che non considera la differenza tra la ricerca scientifica e la sua diffusione*.

³⁶ L'espressione è di A. TESAURO, *Il bilanciamento*, cit., 1103, nota 61.

³⁷ Così ancora Cass. pen., 13 novembre 1993, cit..

³⁸ ALBAMONTE, *Attività di divulgazione*, cit., 1203.

³⁹ Così si esprime Corte Cost., 6 luglio 1960, n. 59, cit.



estraneo alla tutela accordata dall'art. 33 il profilo della comunicazione a terzi⁴⁰.

Da quanto appena detto deriva come conseguenza, in buona sostanza, che l'esercizio del diritto di critica scientifica è anch'esso sottoposto a limiti. Questi ultimi, tuttavia, devono essere ricostruiti avendo specifico riguardo alle caratteristiche particolari dell'attività di divulgazione scientifica, e quindi in maniera tendenzialmente più estensiva rispetto ai risultati raggiunti dall'elaborazione giurisprudenziale in materia di efficacia scriminante del diritto riconosciuto dall'art. 21 Cost.

A sostegno di tale ultima conclusione può addursi anche un argomento di carattere testuale. Nel sancire all'art. 33 la libertà dell'arte e della scienza nonché del loro insegnamento – che come abbiamo visto costituiscono ipotesi speciali del *genus* "libertà di manifestazione del pensiero" – il costituente non ha inteso ribadire quello che è l'unico limite espresso contemplato dall'art. 21 (quello del "buon costume"), dal che può desumersi una tendenziale maggiore ampiezza delle condizioni di esercizio della attività di cui qui si discute.

Si tratta a questo punto di individuare gli esatti limiti dell'esercizio del diritto di critica scientifica, per poi verificare se effettivamente nel caso oggetto della sentenza in commento possa riscontrarsi un loro effettivo travalicamento.

5 – La corretta ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio come requisito di legittimità della critica scientifica

Si afferma talora che il "requisito della verità rimane estraneo all'individuazione dei limiti al diritto di critica"⁴¹. Di avviso diametralmente opposto ai presenta quella dottrina che ritiene il suddetto limite operante "in modo pressoché analogo rispetto al diritto di cronaca"⁴².

⁴⁰ In giurisprudenza, individua il fondamento del diritto di critica non solo sull'art. 21 Cost., ma anche sull'art. 33, Trib. Milano, 29 marzo 1999, in *Foro ambrosiano*, 1999, 145.

In termini più generali, la stessa Corte Costituzionale, fin dalla sua prima pronuncia, ha negato ogni distinzione tra manifestazione e divulgazione del pensiero (Corte Cost., 5 giugno 1956, n. 1, in *www.cortecostituzionale.it*).

⁴¹ MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: "gli arresti giurisprudenziali"*, in *Cass. pen.*, 2003, 2618. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2006, n. 13293, in *Guida dir.*, 2006, 10, 104.

⁴²Tra gli altri, MUSCO, *Stampa*, cit., 647; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., 45; MAZZACUVA, *I delitti contro l'onore*, cit., 434, secondo cui, invece, gli altri due



In realtà, se si ricostruisce correttamente il senso di queste due posizioni, la loro distanza risulta assai più breve di quanto a prima vista potrebbe sembrare. Occorre, infatti, intendersi su una cosa: quando si asserisce che in relazione all'esercizio del diritto di critica non rilevarebbe il limite della verità, ciò vale esclusivamente per le componenti puramente valutative; viceversa, laddove la comunicazione si fonda su fatti e persone, è evidente come la stessa non possa prescindere dalla considerazione dei dati di realtà⁴³. Ciò vale in particolare nel caso in cui la critica assume le forme tipiche della c.d. "critica fattuale", cioè della valutazione che si basa su fatti e persone determinati⁴⁴; e che è poi l'unica in grado di entrare in potenziale conflitto con l'onore individuale.

In buona sostanza è possibile affermare che, in relazione all'attività di ricerca, e alla sua susseguente divulgazione, l'accertamento della verità riguarderà non già il giudizio critico, bensì la sola situazione di fatto su cui esso si fonda⁴⁵. Diversamente ragionando – cioè ammettendo un qualche possibile sindacato sulla fondatezza dei risultati della ricerca – si darebbe vita ad un intollerabile dogmatismo e si finirebbe col comprimere fino ad annullarla la stessa libertà di opinione⁴⁶.

In realtà, se pure in relazione ad altri ambiti di operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica il limite della verità possa essere talora ricostruito in termini più elastici rispetto a quanto occorre fare per le ipotesi di cronaca "pura" – sempre che "le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si risolvano in una ricostruzione

limiti (pertinenza e continenza) "andrebbero apprezzati in modo più ampio", anche in relazione al diverso ambito della critica (politica, sindacale, storica, ...).

⁴³ PELISSERO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1233 ss.. Così, per esempio, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2004, n. 3403, in *Giur. it.*, 2005, 2367.

⁴⁴ La "critica fattuale" si contrappone alla "critica teoretica". Quest'ultima, basandosi sull'esposizione in astratto di idee prive di riferimenti a persone o cose, non dovrebbe incontrare limiti, dal momento che è inidonea ad offendere un bene di rilevanza costituzionale, qual è l'onore individuale. Sulla distinzione in questione cfr. MUSCO, *Parere pro veritate*, in *Esiste ancora il reato di diffamazione? Un clamoroso caso giudiziario*, a cura del Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei, Roma, 1984, 82; POLVANI, *La diffamazione*, cit., 173 ss., nonché GULLO, *Il diritto di critica*, cit., 178.

⁴⁵ LANZI, *La scriminante*, cit., 78. Nello stesso senso già NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971, 81, che sottolinea come "la prova della verità ha per oggetto la verifica di un fatto, non la verifica di un giudizio".

⁴⁶ Nello stesso senso PELISSERO, *Diritto di critica*, cit., 1232. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 15 maggio 1987, Pippucci, in *Riv. pen.*, 1988, 79, Cass. pen., sez. V, 3 giugno 1996, Rinaldi Tufi, in *Guida dir.*, 1998, 28, 77.



volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata"⁴⁷ – discorso in parte diverso va fatto per il particolare settore oggetto della decisione in commento. Qui l'esatta e diligente ricostruzione dei fatti rappresenta un requisito essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica di scientificità dell'opera. Un giudizio non fondato su un rigoroso controllo delle fonti, bensì basato su dubbi e insinuazioni, non pare possedere i crismi di un'indagine metodologicamente rigorosa⁴⁸. Non persuade, pertanto, la tesi che esclude il reato di diffamazione indipendentemente dall'accertamento della verità dei fatti, quando "questi siano esposti in un'opera che abbia natura scientifica"⁴⁹.

Ciò non vuol dire che ogni violazione "formale" del limite della verità sia sufficiente ad integrare il delitto di diffamazione. Talune imprecisioni nel resoconto dei fatti devono ritenersi tollerabili, specie se relative ad aspetti marginali della vicenda riferita e comunque non idonee a produrre un'effettiva alterazione della realtà e del modo di percepirla. Tuttavia è essenziale che i fatti riportati, e che fungono da base del giudizio critico non risultino distorti, sì da inficiare la stessa validità ed onestà intellettuale dello stesso.

Dalle motivazioni della sentenza qui annotata non emerge alcun elemento a sostegno dell'affermazione secondo cui il limite della verità non sarebbe stato rispettato dall'imputato nel caso specifico. In effetti, nella testimonianza resa nel corso del processo, lo stesso S. sembra confermare la veridicità dei riferimenti fattuali riportati da A. (la cittadinanza italiana, la circostanza di essere un islamico convertito, la condanna subita per l'episodio di Serenissima TV), puntando piuttosto il dito su taluni passaggi del testo di natura esclusivamente valutativa (la definizione di "feroce anticristiano" o quella di "pallone gonfiato dai media"). E a questo che si riferisce il giudicante quando afferma che il limite della verità non è stato rispettato? Se è così, ciò significa che si è voluto sostenere che a non avere riscontro con la realtà oggettiva siano i

⁴⁷ Così Cass. pen., Sez. fer., 8 agosto 2006, n. 29453, in *Diritto e giustizia*, 2006, 34, 59, con nota di MARTINELLI; nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2007, n. 18808, in *Guida dir.*, 2007, 25, 84.

⁴⁸ Questa considerazione, formulata con riferimento alla critica storica, è perfettamente valida anche con riferimento ad altre forme di indagine scientifica. Del resto la prima può ritenersi come un'ipotesi speciale della seconda, alla quale è accomunata anche dal medesimo fondamento costituzionale che si rinviene – oltre che nella libertà di manifestazione del pensiero – anche nella libertà di ricerca scientifica cui accorda protezione l'art. 33 Cost. Sul rapporto tra attività storiografica e rispetto del limite della verità dei fatti, si rinvia per una più ampia trattazione a GULLO, *Il diritto di critica*, cit., 215, e a POLVANI, *La diffamazione*, cit., 202 ss.

⁴⁹ Cass. pen., 13 novembre 1993, cit.



giudizi e le opinioni espresse da A. nei confronti di Ad. S. e delle sue attività. Ma, come abbiamo avuto modo di evidenziare, parlare di verità in relazione a manifestazioni di giudizio non è solo discutibile sotto il profilo politico criminale, ma è altresì impossibile sullo stesso piano della logica. Il giudizio, infatti, si esprime su parametri estremamente relativi e soggettivi che mutano in relazione a colui che lo formula. Ne consegue che un'applicazione ad esso delle categorie concettuali del "vero" e del "falso" rischia di "comportare la sovrapposizione delle valutazioni dell'organo giudicante a quelle espresse da chi esercita (o invoca) il diritto di critica"⁵⁰.

6 – Le questioni connesse alla pertinenza e alla continenza espressiva

Riscontrato che, nonostante quanto affermato – peraltro in modo del tutto apodittico – nella motivazione della decisione in commento, il primo – e, nei termini sopra esposti, fondamentale – limite posto all'esercizio del diritto di critica scientifica non è stato travalicato, occorre verificare se esistano altre condizioni legittimanti e, nel caso, se queste siano state rispettate.

Vengono in rilievo i limiti della pertinenza e della continenza, dei quali pure si è sostenuta l'estensibilità all'esercizio del diritto di critica, ivi compreso quella scientifica.

Ad onor del vero nessuna contestazione viene mossa in relazione ad un eventuale difetto di interesse pubblico-sociale. E non poteva essere diversamente, vuoi per l'inegabile dimensione pubblica del soggetto preso di mira, vuoi per l'estrema attualità del tema (l'Islam e i suoi rapporti con la società italiana), testimoniata anche da una sempre più ampia pubblicistica.

E, del resto, appare quanto meno problematica l'assoggettabilità dell'attività di ricerca scientifica al limite dell'interesse pubblico, dovendosi ritenere la stessa non suscettibile di coercizioni contenutistiche o finalistiche⁵¹. Ne consegue che non può ritenersi del tutto condivisibile l'inclusione tra i requisiti essenziali dell'opera di scienza di quello della "serietà ed importanza dell'argomento" scelto⁵².

Resta, a questo punto, da prendere in considerazione il solo limite della continenza o "correttezza formale", che assume indubbiamente un ruolo di assoluta centralità nella vicenda in esame⁵³.

⁵⁰ PISA, *Giurisprudenza commentata*, cit., 417.

⁵¹ Nello stesso senso, GULLO, *Il diritto di critica*, cit., 211

⁵² Trib. Roma, 28 marzo 1967, cit.

⁵³ Ravvisa nel limite in questione "il principale termine di riferimento nell'esame di un'opera scientifica o artistica" GULLO, *Il diritto di critica*, cit., 212. Vi è addirittura chi



Tra i limiti posti all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero quest'ultimo è senza dubbio quello di più difficile afferrabilità concettuale. Premesso che lo stesso non attiene al contenuto del giudizio, bensì alle sue modalità espositive, risulta, infatti, pressoché impossibile fornire una definizione realmente in grado di cogliere tutte le possibili sfumature semantiche insite in una simile formula. Non è un caso che la stessa giurisprudenza di legittimità non ha trovato di meglio, per adempiere alla propria funzione nomofilattica, che adottare la tecnica delle esemplificazioni casistiche⁵⁴.

Alcuni punti fermi devono essere però presi in considerazione, avendo specifico riguardo all'ambito della libertà di ricerca scientifica⁵⁵.

Con tale espressione non può esprimersi un'esigenza di tutela della "buona educazione" – intesa come assenza di volgarità delle espressioni verbali – dal momento che il bene in questione non può certo ritenersi di rango costituzionale⁵⁶. In realtà si è acutamente osservato che "solo la libertà della forma garantisce la libertà del contenuto"⁵⁷. Ciò è vero, innanzitutto, per quelle manifestazioni di pensiero – quali la satira, la caricatura, l'invettiva – per le quali "è la forma che caratterizza, indipendentemente dal contenuto, il significato e il valore"⁵⁸. Discorso non dissimile può essere fatto anche con riferimento alle risultanze di una attività di ricerca scientifica, a cui il testo costituzionale garantisce un'ampia libertà, che non investe solo il contenuto, ma anche la forma.

Con ciò non si intende sostenere che il limite della continenza non operi in relazione a questo particolare ambito del diritto di critica⁵⁹, quanto piuttosto che in tale sede esso deve essere valutato tenendo conto delle peculiarità di tale forma di manifestazione del pensiero. In

individua nella "continenza della forma espositiva" l'unico limite alla critica scientifica (POLVANI, *La diffamazione*, cit., 201). Ora, per quanto si sia avuto modo di evidenziare come anche altri limiti vengano in rilievo, primo fra tutti quello della verità (nei termini *supra* esposti), occorre sottolineare come, nella specifica vicenda oggetto della sentenza in commento, sia proprio il limite della continenza quello che risulta suscettibile di più controversa valutazione.

⁵⁴ Emblematica in tal senso è Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2711 meglio nota come c. d. "decalogo del giornalista".

⁵⁵ La precisazione non è affatto superflua dal momento che il limite in oggetto "risente del rango della materia criticata". Così BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., 122.

⁵⁶ PULITANÒ, *Libertà di pensiero e pensieri cattivi*, in *Quest. giust.*, 1970, 192, e C. FIORE, *I reati di opinione*, Cedam, Padova, 1972, 118.

⁵⁷ PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., 241.

⁵⁸ PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., 241.

⁵⁹ Nel senso di una esclusione del limite della continenza in relazione a tutte le ipotesi di esercizio del diritto di critica sembra esprimersi Cass. Pen., sez. V, 3 luglio 1993, Barile, in *Giust. pen.*, 1994, II, 77.



buona sostanza, un'opera scientifica può anche contenere espressioni aspre – che possono essere segno della particolare cifra stilistica dell'autore –, finanche sfocianti nell'invettiva, con esclusione, però, delle espressioni che non sono giustificate in relazione alla tesi sostenuta e che sconfinano perciò nell'altrui denigrazione, diventando strumento di aggressione alla persona⁶⁰, e sempre che nell'esposizione si adotti il metodo argomentativo caratterizzante le opere scientifiche sulle cui caratteristiche abbiamo avuto modo di soffermarci in precedenza.

Nel valutare la continenza espressiva degli incriminati passaggi del libro di A., quindi, il giudice non avrebbe dovuto soffermarsi esclusivamente sul carattere talora oggettivamente aspro delle espressioni utilizzate da A. nella descrizione dell'attività di Ad. S., quanto piuttosto valutare la strumentalità della forma rispetto al contenuto sostanziale delle tesi che l'autore si riprometteva di esporre.

Ebbene, spiace dirlo, anche su questo punto la sentenza non convince. E ciò non tanto, o non solo, per le conclusioni alle quali perviene, dal momento che, basandosi il giudizio su parametri per molti versi soggettivi, è facile pervenire a soluzioni diverse, quanto piuttosto per le premesse argomentative che vi fanno da sostegno.

Si pensi al riferimento all'"imbarbarimento dei tempi". Ora sulla "volgarità e rozzezza di certi mass media quali il mezzo televisivo, che proponendo modelli di comportamento rappresentati spesso da individui privi di compostezza e contegno, del tutto incolti e ignari delle più elementari regole della decenza" in molti sarebbero pronti a convenire. Ma non si può certo pensare di limitare il fenomeno attraverso il ricorso allo strumento penale, vuoi per le sue dimensioni, vuoi per il forte rischio di applicazioni esemplari e di derive moralistiche. Senza considerare che la pronuncia in oggetto si pone in decisa controtendenza con una recentissima presa di posizione della Suprema Corte, che fa ricorso al medesimo argomento dell'involgarimento del linguaggio, non già per giustificare una recrudescenza repressiva, quanto piuttosto per stabilire una più elastica ricostruzione del limite della continenza espressiva rispetto al diritto di critica⁶¹.

Non solo: cosa c'entri con questa poco edificante realtà il libro di A. è davvero difficile da capire. A meno che il giudice non abbia voluto identificare con il summenzionato ritratto lo stesso S., per poi affermare

⁶⁰ Così, per esempio, Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 1979, in *Cass. pen.*, 1981, 515; Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1984, in *Riv. pen.*, 1984, 1098. In dottrina, tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, tomo 1, cit., 104.

⁶¹ Cass. Pen., sez. V, 14 settembre 2007, n. 34849, in www.dirittoegustizia.it.



che nonostante questi sia uso a servirsi nei suoi interventi pubblici di un linguaggio rozzo, i suoi contraddittori dovrebbero sempre mantenere un atteggiamento più compassato. Ma non si può accettare questa balzana idea che si va diffondendo circa la possibilità di concepire “dibattiti pubblici a libertà asimmetrica”, in cui alcune parti possono dire tutto ciò che vogliono e come lo vogliono, mentre le altre devono avere cautela nella scelta degli argomenti che devono in ogni caso esporre con “garbo, ironia, misura”⁶².

Sorprende, poi, e suscita più di una perplessità l’atteggiamento del giudicante che, da un lato – peraltro in maniera, come abbiamo visto, del tutto incongrua⁶³ –, sembra inquadrare le affermazioni contenute nel libro di A. come espressione di critica politica e dall’altro non utilizza per la loro valutazione i parametri elaborati da una costante giurisprudenza in relazione a quel particolare ambito. Ciò senza tenere in conto che una considerazione del limite in oggetto analoga a quella che va affermandosi in giurisprudenza per tale settore dovrebbe essere estesa anche a quello che qui interessa più da vicino. Se è, infatti, innegabile la necessità di garantire “l’effettività del dibattito politico tra tutti i consociati, al fine di assicurare la compiuta trasparenza dei processi di formazione delle decisioni adottate nella gestione della cosa pubblica”⁶⁴, che si traduce in una maggiore ampiezza accordata alla continenza nell’ambito del diritto di critica quando questa abbia ad oggetto settori della vita pubblica particolarmente rilevanti in un’ottica democratica⁶⁵, non può negarsi che considerazione analoga meritino anche tutte le manifestazioni di giudizio che per il loro rilievo culturale e per il ruolo loro accordato dalla stessa Carta Costituzionale, recano un contributo fondamentale alla crescita civile del nostro Paese.

Ricapitolando, si può con tutta franchezza affermare che nessuna delle condizioni che abbiamo individuato come legittimanti il diritto costituzionalmente garantito a svolgere attività di ricerca in campo sociologico e a divulgarne i risultati è stata disattesa. La decisione cui l’organo requirente è pervenuto appare, pertanto, discutibile e spinge a formulare l’auspicio di una sua riforma nei successivi gradi di giudizio.

7 – Sentimento religioso collettivo e tutela dell’onore

⁶² Avremo modo di tornare sul punto più avanti (par. 7).

⁶³ Cfr. *supra* p. 6-7.

⁶⁴ POLVANI, *La diffamazione*, cit., 187.

⁶⁵ MUSCO, *Stampa*, cit., 647.



Questione non direttamente affrontata dalla sentenza è quella relativa alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 595 c.p. nell'ipotesi in cui l'addebito lesivo si indirizzi verso il complesso di quanti professano una data religione, in assenza di uno specifico riferimento a singoli individui o ad entità di facile determinazione. Nondimeno l'evidente connessione con le questioni affrontate dalla stessa – ed in special modo con il profilo preso in esame nel precedente paragrafo – unita all'elevata probabilità che il tema possa riproporsi all'attenzione della prassi, in un futuro più o meno prossimo, inducono a formulare alcune brevi considerazioni sul punto⁶⁶.

Il problema è stato affrontato più volte dalla giurisprudenza con esiti contrastanti.

In particolare, una più risalente presa di posizione ha negato che la formulazione di addebiti offensivi rivolti nei confronti di una "collettività religiosa" potesse integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 595 c.p., dal momento che la stessa "non costituisce un ente distinto dalle persone dei singoli fedeli (persona giuridica o associazione non riconosciuta) e, quindi, non è suscettibile di essere considerata destinataria autonoma di un'attività diffamatoria"⁶⁷.

Viceversa, in una pronuncia relativamente più recente⁶⁸ la Suprema Corte, pur dichiarando di condividere i presupposti argomentativi della sentenza cui abbiamo fatto riferimento, perviene ad esiti applicativi del tutto diversi, concludendo per il riconoscimento della qualità di soggetto passivo del delitto di diffamazione in capo alla Unione delle Comunità ebraiche, nonché alle Comunità israelitiche locali. Ciò sulla base della considerazione secondo cui, se da una parte è pacifica la irrilevanza delle offese in forma collettiva, non potrebbe negarsi, dall'altra, agli enti summenzionati il ruolo di istituzione preposta alla tutela degli interessi degli appartenenti alla religione ebraica, e in conseguenza di ciò la possibilità di azionare una tutela dell'onore di tutti i fedeli della stessa.

⁶⁶ La questione prospettata nel testo ha riacquisito oggi interesse, anche in conseguenza della rinnovata attenzione nei confronti del diritto penale in materia di religione, per effetto – ma non solo – dell'intervento novellistico del 2006.

⁶⁷ Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 1964, Durando, in *Giur. it.*, 1964, II, 241, con nota di LARICCIA, *Sulla tutela penale delle confessioni religiose acattoliche*. Nell'occasione la Suprema Corte ha escluso la qualità di soggetto passivo del capo della comunità israelitica sia nella sua veste di guida di un ente esponenziale rappresentante gli appartenenti alla suddetta confessione religiosa, sia come persona fisica che – sia pur non direttamente chiamata in causa – si era sentita diffamata da una serie di espressioni offensive nei confronti degli ebrei pubblicate su un periodico.

⁶⁸ Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1986, Simeoni, in *Dir. Inf.*, 1986, 457.



Ma la Cassazione si spinge addirittura oltre, dal momento che ritiene legittimato ad agire anche il singolo membro della comunità ebraica, sulla base della considerazione che l'offesa rivolta alla collettività si riverbererebbe inevitabilmente anche su ciascuno dei suoi componenti.

Tale soluzione ha trovato positivo riscontro in ampi settori della dottrina, soprattutto ecclesiasticistica⁶⁹. Sennonché inferire la possibilità di una tutela dell'onore collettivo degli appartenenti ad una confessione religiosa dall'attribuzione – ormai pressoché pacifica – della qualità di soggetto passivo dei delitti di ingiuria e diffamazione in capo a persone giuridiche ed enti collettivi, anche di fatto, in genere, è operazione ermeneutica che non convince. È vero che il primo di tali assunti non può certo essere revocato in dubbio, stante il vigente assetto normativo, dal quale è possibile desumere molteplici argomenti a sostegno di una ricostruzione estensiva circa i possibili referenti della tutela penalistica, quanto meno rispetto al reato di diffamazione⁷⁰. E tuttavia, una cosa è il riconoscimento della soggettività passiva nei delitti contro l'onore in capo ad enti esponenziali di comunità religiose, anche a prescindere dal riconoscimento della personalità giuridica, altra cosa è ritenere penalmente rilevante l'offesa rivolta collettivamente ai fedeli di una data confessione religiosa. In tal caso, l'ostacolo rappresentato dalla necessaria determinatezza del soggetto passivo non può ritenersi superabile, a meno di non trovarsi di fronte ad una "offesa solo apparentemente collettiva"⁷¹. Porre sullo stesso livello le due questioni significa operare un'indebita confusione di piani⁷².

Né pare conferente, infine, il richiamo all'art. 2 Cost nella parte in cui fa riferimento ai diritti inviolabili della persona, non solo come singolo, ma anche "nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità".

⁶⁹ LARICCIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, in *Dir. inf.*, 1986, 469 ss., PAOLANTONIO, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose*, in AA. VV., *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, a cura di Tozzi, Edisud, Salerno, 1990, 451 ss.. Condivide la medesima soluzione anche POLVANI, *La diffamazione*, cit., 30.

⁷⁰ Per i necessari riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia a COLLICA, *I soggetti: attivo e passivo*, in COLLICA-GULLO-VITARELLI, *I delitti contro l'onore: casi e materiali*, cit., 25 ss..

⁷¹ Con tale formula si designano quegli attacchi contro determinati gruppi dietro i quali si nascondono aggressioni alla reputazione di singoli appartenenti ad essi. Sulla distinzione tra "offese apparentemente collettive" e "offese realmente collettive" cfr. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974, 191 e F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2005, 204.

⁷² Cfr. sul punto P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., 37.



In ultima analisi, nessun ostacolo all'applicazione dell'art. 595 c.p. nel caso in cui destinatario dell'offesa sia un soggetto collettivo determinato (l'Unione delle comunità ebraiche, la Conferenza episcopale italiana, etc.), che, in quanto tale, è legittimato a proporre querela a tutela del proprio onore. Viceversa, nel caso in cui l'addebito diffamatorio non chiami in causa nessun soggetto (nemmeno collettivo) determinato, ma si indirizzi verso una collettività più o meno vasta ed indistinta, viene meno il requisito della determinatezza del soggetto passivo, e con esso la rilevanza penale del fatto (almeno per il delitto di diffamazione)⁷³.

Nell'interpretazione estensiva proposta dalla Suprema Corte il requisito in questione finisce con lo sciogliersi come neve al sole, perdendo ogni capacità selettiva. Ne risulta un'indebita espansione dell'ambito di applicazione delle fattispecie a tutela dell'onore, peraltro sulla base di una semplice operazione ermeneutica ed in assenza di un'esplicita presa di posizione esplicita sul punto da parte del legislatore⁷⁴. Nel momento in cui si riconosce il carattere di soggetto passivo al singolo fedele per le offese rivolte alla generalità di quanti professano il suo medesimo credo, infatti, ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi anche nei confronti degli avvocati penalisti, dei medici, dei giornalisti, etc.. Non si capisce, infatti, per quale motivo l'interesse dei membri di una collettività religiosa debba ritenersi "suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale"⁷⁵, mentre lo stesso non varrebbe per gli appartenenti ad altre categorie culturali, professionali o sociali, quanto meno in presenza di un ente esponenziale cui è affidata la tutela degli interessi di esse (ad es., l'Unione delle Camere penali, l'Ordine dei medici, l'Ordine dei giornalisti, etc.).

I termini della questione qui prospettata non mutano sensibilmente nemmeno se ci interroghiamo sulla possibile

⁷³ Sulla necessità di tenere distinti "i due differenti profili interpretativi dell'offesa rivolta ad un ente collettivo e di quella resa in forma collettiva", tanto in materia di delitti contro l'onore che in relazione al delitto di cui all'art. 403 c.p., cfr., da ultimo, P. SIRACUSANO, *Commento Sub Art. 403*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di Ardigzone-Ronco, Utet, Torino, 2007, 1772.

⁷⁴ Sottolinea la necessità che sia il legislatore a scogliere il nodo della "offendibilità di collettività di persone", P. SIRACUSANO, *Problemi e prospettive della tutela penale dell'onore*, cit., 344, il quale peraltro esprime maggior propensione per una lettura in chiave più restrittiva del requisito della determinatezza del soggetto passivo, anche in ragione della lettura in chiave personalistico-costituzionale del bene giuridico onore.

⁷⁵ In questi termini si esprime la menzionata sentenza Cass. pen, sez. V, 16 gennaio 1986, cit..



applicazione, ai casi di offesa rivolta ad una generica collettività di fedeli, del disposto dell'art. 403 c. p..

Una parte della dottrina propende per la tesi della necessaria determinatezza dell'oggetto materiale della condotta di vilipendio, anche sulla base del parallelismo con i principi vevoli in tema di ingiuria e diffamazione. In buona sostanza, il vilipendio dovrebbe colpire una o più persone – prese in considerazione per il loro collegamento funzionale con la confessione religiosa – purché determinate o determinabili, con esclusione del reato in caso di offesa all'università dei fedeli⁷⁶.

È evidente che una siffatta soluzione risulterebbe pressoché obbligata laddove si addivenisse ad una ricostruzione della oggettività giuridica dei delitti in materia di religione in chiave di tutela del sentimento religioso individuale, dal momento che in tal caso la più stringente determinazione del titolare del bene giuridico non potrebbe che riverberarsi sulla individuazione dell'oggetto materiale dell'offesa. Sennonché non è stata questa la scelta del legislatore del 1930, che a dispetto della rubrica del Titolo IV del Libro II del Codice penale, ha

⁷⁶ In questo senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale. Parte Speciale*, I, Zanichelli Bologna, 2007, 443; GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Giuffrè, Milano, 1961, 134; P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, Giuffrè Milano, 1983, 102; ID., *Commento Sub Art. 403*, cit., 1772. In giurisprudenza, oltre alla citata Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 1964, Durando – in cui oltre al delitto di diffamazione si è negato anche quello di vilipendio, in quanto oggetto dello stesso era la comunità degli ebrei nel suo insieme –, si segnala Trib. Venezia, 10 marzo 1992, Faraon, in *Foro it.*, 1992, II, 705, con nota critica di FLORA, *Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di critica e principio di tolleranza religiosa*. Sulla stessa si segnalano anche gli aspi commenti, indirizzati soprattutto verso i toni fortemente intolleranti usati nella motivazione, di RECCHIA, *Norme penali per la tutela dei culti religiosi*, in *Dir. eccl.*, 1993, II, 348 ss., SCHWARZENBERG, *Un altro esempio di intolleranza nei confronti dei testimoni di Geova*, in *Dir. fam.*, 1992, 1108 ss., e LORENZINI, *I limiti della libertà di critica in materia religiosa*, *ibidem*, 1116 ss.. Da segnalare come quest'ultima pronuncia sia stata ribaltata nei successivi gradi di giudizio, però solo con riferimento alla sola assoluzione per il delitto di diffamazione. Infatti, sia la Corte di Appello (App. Venezia, 19 settembre 1997, in *Dir. fam.*, 1997, 1387) che la Cassazione (Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 1998, in *Dir. eccl.*, 1999, II, 96 con nota di PIGNEDOLI, *Diritto all'onore e libertà di critica in materia religiosa*) hanno ritenuto integrato il reato di cui all'art. 595 c.p., con ciò ponendosi in linea con il mutato – e qui non condiviso – orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1986, cit.. Quanto alla contestazioni di vilipendio né il Pubblico Ministero, né la parte civile avevano proposto appello, "forse consapevoli della posizione assolutamente monolitica della giurisprudenza in materia di vilipendio" (PIGNEDOLI, *Diritto all'onore*, cit., 102).



optato per una tutela della religione come “bene di civiltà”⁷⁷, scelta sostanzialmente ribadita con la L. 24 febbraio 2006, n. 85⁷⁸.

La dimensione non strettamente personale dell’interesse tutelato dai delitti in materia di religione segna una sostanziale cesura con il bene tutelato dai delitti di ingiuria e diffamazione; la qual cosa ha portato una parte della dottrina a concludere nel senso che solo in questi ultimi la determinatezza della persona-oggetto materiale costituisce un requisito imprescindibile del fatto tipico.

In realtà, nonostante l’evidente diversità di prospettiva rispetto ai delitti contro l’onore che caratterizza il reato di *Offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone*, anche in relazione a quest’ultimo pare preferibile una ricostruzione in chiave restrittiva dell’elemento di fattispecie persona-oggetto materiale.

Vigente l’art. 402 c. p., che puniva il c.d. “vilipendio diretto” nei confronti della sola religione cattolica, tale soluzione si fondava su una interpretazione sistematica volta ad evitare che la previsione dell’art. 403 c.p. si traducesse in un inutile doppione del *Vilipendio della religione dello Stato*. Non è un caso che la ricordata interpretazione estensiva era

⁷⁷ Sulla individuazione delle religione-bene di civiltà come oggetto giuridico tutelato dagli artt. 402-406 del Codice Rocco, per tutti, P SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, cit., *passim*. Nello stesso senso, tra gli altri, MAZZOLA, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 71; PALAZZO, *La tutela della religione tra eguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*, *Cass. pen.*, 1996, 54; MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, in Marinucci e Dolcini (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, V, Cedam, Padova, 2005, 38; M. MANTOVANI, *L’oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, in *Ind. pen.*, 2006, 257 ss.; IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2004, 32 ss..

⁷⁸ Ritengono che, anche dopo la novella del 2006, gli artt. 403-405 c.p. continuino a tutelare la “dimensione istituzionale del fenomeno religioso”, tra gli altri, PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II)*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1203; P. SIRACUSANO, *Commento Sub Art. 403*, cit., 1768 ss.; ID. *Vilipendio religioso e satira: “nuove” incriminazioni e “nuove” soluzioni giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 6 ss.; ALESIANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, 334, ss.; VISCONTI, *La tutela penale della religione nell’età post-secolare e ruolo della Corte costituzionale*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1067; PADOVANI, *Un intervento normativo sordinato che investe i delitti contro lo Stato*, in *Guida dir.*, 14, 28. Ricostruiscono, invece, l’oggetto giuridico del “nuovo” art. 403 c.p. in termini di tutela del “sentimento religioso collettivo” BASILE, *Commento sub art. 403*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini-Marinucci, Ipsoa, Milano, 2006, 2962, e MARCHEI, *“Sentimento religioso” e bene giuridico*, Giuffrè, Milano, 2006, 130, mentre propende per una lettura in chiave plurioffensiva che combina le due precedenti proposte interpretative, PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, Giuffrè, Milano, 2007, 46.



vista come un possibile correttivo al trattamento privilegiato accordato alla religione maggioritaria a discapito dei culti acattolici⁷⁹.

Venuta meno la previsione di una fattispecie incriminatrice del “vilipendio diretto”, per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale⁸⁰ e della mancata reintroduzione ad opera del legislatore del 2006, una applicazione dell’art. 403 co. I c. p. che prescindesse dal carattere determinato o determinabile del punto di incidenza della condotta vilipendiosa determinerebbe il serio rischio di far rientrare dalla finestra quello che si è giustamente buttato fuori dalla porta, facendo riemergere l’originario oggetto di tutela del delitto di Vilipendio della religione dello Stato (art. 402 c.p.), sia pur riproposto oggi in chiave egualitaria e non più limitato alla sola religione cattolica.

E analoghe considerazioni varrebbero nel caso – a dire il vero improbabile – in cui il legislatore, accogliendo le istanze della dottrina più sensibile⁸¹, decidesse per un superamento dell’intervento penale in materia di religione, affidando la tutela dei relativi interessi a fattispecie comuni di reato, prime fra tutte quelle poste a tutela dell’onore individuale. È evidente che dietro la tutela dell’onore “collettivo” degli appartenenti ad una determinata confessione religiosa si nasconderebbe, infatti, quel presidio del patrimonio ideologico-fideistico di un determinato credo, che proprio la soluzione abolizionistica mirerebbe a superare.

Con ciò non vuole a priori escludersi la possibilità, a talune condizioni, di un intervento penale repressivo degli attacchi rivolti ad una generalità di soggetti, in ragione della loro adesione ad una determinata fede. Questo però andrebbe riservato in via esclusiva alle ipotesi caratterizzate da maggiore pregnanza della condotta e dalla pericolosità della stessa rispetto ad una possibile lesione di interessi costituzionalmente rilevanti⁸².

⁷⁹ Così, per esempio, FLORA, *Tutela penale*, cit., 708, secondo cui, nell’attesa di un intervento legislativo volto a parificare la tutela penale di tutte le confessioni religiose, quella ravvisante il reato di cui all’art. 403 c.p. anche nelle offese arrecate ad una collettività di fedeli non singolarmente individuati andava considerata come un’interpretazione “non ulteriormente discriminatrice dei culti acattolici”. Nello stesso senso, PAOLANTONIO, *Il diritto all’onore*, cit., 463.

⁸⁰ La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 8 Cost, da Corte Cost., 13 novembre 2000, n. 508, in *Dir. eccl.*, 2001, II, 45, con nota di IVALDI.

⁸¹ Per tutti, P SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, cit., 227 ss.

⁸² Sul punto, di recente, M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 497 ss..



8 – Verso una limitazione della libertà di ricerca in materia religiosa o socio-religiosa?

Le considerazioni, svolte poco sopra, in relazione al profilo della continenza espressiva, ci conducono ad un ultimo profilo della decisione meritevole di particolare attenzione. Il riferimento è a quel passaggio della motivazione nel quale si adduce, ad ulteriore sostegno delle conclusioni raggiunte, la considerazione secondo cui “trattandosi nella specie di frasi indirizzate ad un soggetto che si pone come una sorta di portavoce di un orientamento religioso che conta un miliardo e mezzo di fedeli nel mondo” sarebbe quanto meno “opportuno che la pur legittima contrapposizione tra fedi e culture e il dibattito che ne consegue non trascendano mai a manifestazioni di odio e di sistematico disprezzo”.

A leggere tali considerazioni sembra quasi che il libro di A. sia una sorta di feroce *pamphlet* anti-islamico; un'immagine che non corrisponde affatto al carattere oggettivo del volume, che al contrario, letto nel suo complesso, offre un quadro composito, ma fedele ed equilibrato, della presenza musulmana in Italia.

Ciò senza considerare che le critiche nei confronti di S. – contrariamente a quanto sembra emergere da un altro passaggio della motivazione – non si rivolgono affatto al “modo di professare la sua religione”, bensì piuttosto alla dimensione “mediatica” del personaggio e al suo agire come soggetto politico (per quanto auto-proclamatosi portatore di interessi anche religiosi).

Sembra adombrarsi dietro la cennata affermazione della motivazione l'idea dell'esistenza di particolari guarentigie a tutela di quanti si pongono come rappresentanti di una qualche religione, che si spingerebbero fino al punto di far risultare come intrinsecamente vilipendiosa ogni critica (anche la più cauta) rivolta nei loro confronti.

È questo del resto l'assunto su cui sembra essersi basata la Procura della Repubblica di Bari nel citare a giudizio il Prof. R. G., per aver offeso la religione islamica mediante offesa allo stesso Ad. S.. Il tutto per uno scritto nel quale – come abbiamo visto⁸³ – è già difficile rinvenire qualcosa di anche lontanamente assimilabile ad una critica lesiva dell'onore.

Ora, sebbene nella decisione qui annotata in oggetto il giudice abbia correttamente escluso che si siano integrati gli estremi del delitto previsto dall'art. 403 c. p., ciò non toglie che un indebito, e nemmeno troppo inconsapevole, accostamento tra le due ipotesi di reato ha

⁸³ Cfr. *supra* par. 1.



probabilmente finito con l'influenzare il modo in cui interpretare i confini della condotta diffamatoria nel caso di specie.

Sotto questo specifico profilo, la vicenda oggetto della sentenza in commento ne richiama alla mente un'altra che, pur non essendo per fortuna approdata nelle aule giudiziarie, è espressione di un medesimo "clima culturale" che va instaurandosi nel nostro Paese.

Il riferimento è all'ormai ben noto episodio che ha visto protagonista A. R., tra i conduttori dell'edizione 2007 del tradizionale concerto di Piazza San Giovanni a Roma, organizzato dai sindacati in occasione della festività del Primo Maggio. Due in particolare i passaggi "incriminati" dell'intervento di R.. Il primo è quello in cui afferma di trovare insopportabile che "che il Vaticano abbia rifiutato il funerale a Welby, cosa che non ha fatto per Pinochet, per Franco e per uno della banda della Magliana". Nel secondo, critica l'atteggiamento di una parte della Chiesa Cattolica nei confronti delle teorie evoluzionistiche e riferendosi a Papa Benedetto XVI dichiara: "dice di non credere nell'evoluzionismo, e c'ha ragione: la Chiesa in duemila anni non si è evoluta affatto".

Si tratta, in tutta evidenza, di semplici battute satiriche; una satira forse non troppo elegante – ammesso, e non concesso, che l'eleganza rientri tra i suoi requisiti necessari –, finanche poco divertente, a detta di qualcuno fuori luogo; ma pur sempre di satira si tratta: nulla di più e nulla di meno⁸⁴.

Eppure anche in quella occasione si è sostenuta, in maniera nemmeno troppo velata, la tesi secondo cui la critica rivolta ad esponenti religiosi equivale ad una forma di aggressione, fino al punto che *L'osservatore romano* in un editoriale pubblicato senza firma il 3 maggio 2007 è arrivato persino ad equiparare la condotta del suddetto comico come un vero e proprio "atto di terrorismo"⁸⁵.

La posizione dell'organo di stampa vaticano sembra essere che ogni apprezzamento critico rivolto verso i rappresentanti di una confessione religiosa – e di quella cattolica in particolare – configuri per ciò solo un'aggressione "violenta" non solo al patrimonio di valori e di idee di cui essa è custode, ma all'intera comunità dei suoi appartenenti.

⁸⁴ Di recente sul tema dell'esercizio del diritto di satira nei confronti di esponenti religiosi P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira*, cit., 9 ss.

⁸⁵ Nell'editoriale si legge, tra le altre cose, che: "È terrorismo alimentare furori ciechi e irrazionali contro chi parla sempre in nome dell'amore. E' vile e terroristico lanciare sassi, questa volta addirittura contro il Papa, sentendosi coperti dalle grida di approvazione di una folla facilmente eccitabile".



Si tratta di tesi già di per sé alquanto discutibili; ma che risultano del tutto irricevibili laddove si pretendesse – e lo si fa in maniera nemmeno troppo velata⁸⁶ – di tradurle in pratica attraverso il ricorso allo strumento repressivo penale.

Le vicende qui ricordate, e altre a cui si è assistito negli ultimi mesi⁸⁷, delineano un quadro idoneo a suscitare una certa inquietudine, che spinge a porsi un interrogativo che appare sempre meno retorico: è ancora possibile oggi in Italia (e non solo) discutere di religione?

Nonostante le segnalate difficoltà, occorre ribadire con fermezza che, alla luce dei principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, non esistono – non possono esistere – zone franche, sottratte al libero confronto delle idee e al più ampio esercizio del diritto di critica. Nemmeno quando questa interferisca con un valore di indubbio rilievo

⁸⁶ Per quanto attinente all'esercizio della libertà di espressione in ambito artistico, viene alla mente un recente episodio che ha visto protagonisti gli autori e gli organizzatori di uno spettacolo dal provocatorio titolo "*La Madonna piange sperma*" (peraltro prontamente cancellato a seguito delle vibranti polemiche suscitate) e i vertici della curia bolognese; con quest'ultimi, e numerosi commentatori d'area cattolica – tra gli altri DELLA TORRE, *Blasfemia e cinismo. Se illanguidiscono i legami di appartenenza*, in *Avvenire*, 31 luglio 2007, e D'AGOSTINO, *Lo sfregio di Bologna. Un'offesa a loro vergogna*, ivi, 1 agosto 2007 – impegnati ad invocare la tutela "penale" dell'art. 403 o dell'art. 724 c.p.. Con ciò dimenticando:

1) che il delitto di *Offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone* presuppone l'incidenza della condotta su fedeli o ministri di culto, elemento non riscontrabile nel caso di specie; quest'ultimo avrebbe potuto, tutt'al più integrare gli estremi del c.d. "vilipendio diretto" ex art. 402 c.p., norma dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 508 del 2000.

2) che la fattispecie di *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti* è stata trasformata in illecito amministrativo con la legge 30 dicembre 1999, n. 507; ma anche che in precedenza era intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza manipolativa – la n. 440 del 1995 – che, da un lato, ha esteso l'ambito di applicazione della norma a tutte le religioni e, dall'altro, ha espunto il riferimento a "*i Simboli o le Persone venerati nella Religione dello Stato*", formula che ricomprendeva indubbiamente la Madonna e i Santi.

È quanto meno sorprendente che quanti, nella medesima area culturale, invocano oggi, il pieno rispetto per le decisioni del Giudice delle leggi in materia di procreazione medicalmente assistita – penso all'intervento del 25 settembre scorso di Mons. Betori, segretario della CEI, a proposito di una recente sentenza del Tribunale di Cagliari, della quale si denuncia il contrasto con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 369 del 2006 – non mostrino di averne altrettanto per la decennale giurisprudenza della Corte in materia di tutela penale delle religioni: una considerazione "a corrente alternata" quanto meno strumentale.

⁸⁷ Si pensi, per esempio, alle polemiche e alle tensioni provocate dalla pubblicazione su alcuni giornali europei di alcune vignette satiriche raffiguranti il profeta Maometto. Riferimenti in PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 81 ss.



costituzionale (ma non certo superiore ad altri) qual è quello della tutela della libertà e del sentimento religioso.

È la stessa logica interna allo Stato democratico e pluralista a respingere l'idea che "il 'sentimento' di particolari idee o valori" possa essere "oggetto di specifica tutela nei confronti della libertà di espressione e di critica"⁸⁸.

Diversamente ragionando si finirebbe con l'ammettere un indebito privilegio a favore di talune visioni del mondo (quelle a dimensione trascendente) a discapito di altre (atee, agnostiche o semplicemente laiche). In tal modo l'intero dibattito pubblico risulterebbe inquinato con grave pregiudizio per la stessa dialettica democratica⁸⁹.

Ciò vale a maggior ragione quando fedeli e guide religiose smettono – sia pur temporaneamente – i panni pastorali per gettarsi nell'agone politico. Le autorità ecclesiastiche ed i seguaci "militanti" di una confessione religiosa non sono esentati dal rispetto delle regole di una società democratica: il dibattito pubblico di cui essi aspirano ad essere attori a pieno titolo "non potrà (né dovrà) essere sempre colto e pacato"⁹⁰. Non si può certo pretendere che gli uomini di fede (di tutte le fedi) intervengano "senza stare attenti ai valori che difendono e al momento in cui intervengono", mentre sui loro interlocutori graverebbe l'onere di adottare tutte le "cautele" possibili e immaginabili.

A tali conclusioni è del resto giunta da tempo la dottrina più attenta. Anche la Corte di Cassazione – in una recente pronuncia⁹¹ – ha riconosciuto come sia da escludersi che il diritto di critica "non possa essere esercitato allorché esso venga a collidere ... con l'altrui sfera di libertà religiosa, giacché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione". Ciò in linea con la tesi secondo cui nel sentimento religioso, come pure nel prestigio di determinate istituzioni (governo,

⁸⁸ PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., 230. Sottolinea BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984, 227, che "un ordinamento non può funzionare democraticamente in mancanza di una libera circolazione delle idee – politiche, sociali, religiose, sulla morale e sul costume".

⁸⁹ Condizione essenziale dei moderni ordinamenti democratico-costituzionali è, infatti, la "libera praticabilità dello spazio pubblico, in regime di uguaglianza". Così GALLI, *Libertà e laicità*, in AA.VV., *Le ragioni dei laici*, a cura di Preterossi, Laterza, Bari, 2006, 29, che sottolinea come la stessa "non può essere violata da una maggioranza, silenziosa o vocante che sia".

⁹⁰ CASUSCELLI, "Una lotta religiosa è da evitare ad ogni costo": "equilibrio e prudenza" o "fermezza, prudenza e coraggio"?, in questa *Rivista*, maggio 2007, 5.

⁹¹ Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2006, n. 7605, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 1887, con nota di PERON, *La libertà di cronaca e di critica religiosa al vaglio della Corte di Cassazione*.



parlamento, ...), non possono rinvenirsi altrettanti limiti esterni alla libertà suddetta⁹².

Non bisogna dimenticare, infine, che, già prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la l. 24 giugno 1929, n. 1159 (c. d. "legge sui culti ammessi"), ha stabilito al suo art. 5, tuttora pienamente in vigore, che "la discussione in materia religiosa è pienamente libera"⁹³. Nonostante il tentativo della giurisprudenza prevalente di restringere la portata di tale disposizione – interpretandola come riferita al solo confronto tra persone competenti in teologia – è indubbio che essa rappresenti un primo, importante (soprattutto con riferimento ai tempi) riconoscimento della necessità di tutelare la più ampia libertà di espressione nella materia di cui qui si tratta⁹⁴.

In breve, anche laddove risultino coinvolti esponenti religiosi – siano essi ministri di culto o anche solo fedeli – deve essere garantita la più ampia libertà di critica.

Questa conclusione acquista ancora maggior valore laddove la si riferisca alle attività tutelate dall'art. 33 Cost..

Porre la ricerca – in qualsiasi ambito essa si svolga – sotto la minaccia di un penetrante controllo del giudice penale significa, infatti, porre sul capo di quanti ad essa si dedicano una spada di Damocle che finisce con il limitarne fortemente l'autonomia di giudizio, che è poi il bene più prezioso di cui un uomo di scienza possa disporre.

Il timore di incorrere nella sanzione penale può poi generare delle forme di auto-censura inducendo lo studioso a distogliere il proprio interesse da argomenti che si profilano come "rischiosi" anche sotto il profilo penale. Non potremmo certo sorprenderci se il prof. A., dopo la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista, smettesse di occuparsi dei problemi delle comunità islamiche in Italia, per dedicarsi a temi meno caldi e scivolosi.

⁹² Così, FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale. Parte speciale*, I, Zanichelli, Torino, 2007, 95; F. MANTOVANI, *Esercizio di un diritto*, cit., 671; PULITANÒ, *Spunti critici*, cit., 242; C. FIORE, *I reati di opinione*, cit., 113; de VERO, *Tutela dell'ordine pubblico*, Giuffrè, Milano, 1988, 112; ALESIANI, *I reati di opinione*, cit., 160 ss.

⁹³ Tale norma riproduce letteralmente l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (c.d. "legge delle guarentigie"), norma che era stata verosimilmente introdotta al fine di controbilanciare il riconoscimento della persona del Pontefice come "sacra ed inviolabile" e tutelare così la satira anticlericale del tempo. Si può quindi affermare che il principio della "libera discussione in materia religiosa" vige ininterrottamente nel nostro ordinamento da quasi un secolo e mezzo.

⁹⁴ È significativo il fatto che anche su tale disposizione abbia fatto leva Trib. Venezia, 8 ottobre 1988, Scorsese, in *Dir. eccl.*, 1988, II, 586, per assolvere gli imputati dall'accusa di Vilipendio della religione cattolica.



Un pericolo – quello appena segnalato – che deve essere evitato ad ogni costo, pena un inarrestabile declino verso il conformismo e l'appiattimento culturale.

Occorre quanto meno diffidare da forme di etero-direzione degli indirizzi e delle linee della ricerca, anche nel campo delle scienze sociali. E ciò vale sempre, anche nel caso – che non è certamente quello del libro oggetto della decisione giurisprudenziale qui annotata – in cui l'intervento legislativo è volto a contrastare operazioni che ai più appaiano discutibili sul piano del rigore metodologico, prima ancora che dei risultati raggiunti.

Emblematiche in tal senso le perplessità che non può non suscitare la tendenza in atto in molti Paesi europei verso l'introduzione di una repressione penale del c. d. "negazionismo"⁹⁵. Per quanto il mettere in discussione un'evidenza storica fondata su innumerevoli testimonianze ed altre evidenze univoche e concordi sia indubbiamente condotta idonea a creare sconcerto in ampi settori dell'opinione pubblica e grave allarme sociale, in quanto capace di mettere in discussione verità acquisite ed intorno alle quali si è coagulata una condivisa sensibilità, "non spetta però al diritto penale produrre (o riprodurre) una specifica ideologia (versione di fatti storici), entrando in conflitto con l'autonomia individuale"⁹⁶. Uno Stato che si ispira ai valori del pluralismo non può avere "paura" delle idee, nemmeno delle "cattive idee", ma deve far sì che tutte le teorie, anche le più aberranti, possano giovare della "massima libertà di ricerca che un ordinamento democratico deve garantire a ciascuno e a tutti"⁹⁷. Il compito di confutare, eventualmente, le tesi più discutibili e più "deboli" sul piano argomentativo spetterà unicamente alla "successiva più persuasiva dialettica di altre ricerche"⁹⁸ e, più in generale, al dibattito pubblico⁹⁹.

Il libero esercizio della attività di ricerca potrà anche venire in conflitto con altri interessi anch'essi meritevoli di attenta considerazione – e l'onore individuale è certamente uno di questi – ma

⁹⁵ FRONZA, *Profili penalistici del negazionismo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1034

⁹⁶ FRONZA, *Profili penalistici*, cit., 1066. Nello stesso senso, CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di Dolcini e Paliero, Giuffrè, Milano, 2006, 149, secondo cui "il diritto penale non può essere deputato a tutelare una verità storica".

⁹⁷ M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato*, cit., 501. Secondo l'Autore – che pure non si dichiara aprioristicamente contrario ad un intervento penale in tale settore – la legittimità delle figure di reato in tema di negazionismo è, in ogni caso, subordinata all'individuazione di modalità di condotta e di contesto che rendano la manifestazione di pensiero concretamente idonea a determinare un pericolo per la pace pubblica.

⁹⁸ M. ROMANO, *Principio di laicità*, cit., 501.

⁹⁹ Così CANESTRARI, *Laicità e diritto penale*, cit., 149-150.



un giudice sensibile ai valori di una società democratica e pluralista dovrebbe sempre mostrare una certa cautela quando si tratta di risolvere questo contrasto con un sacrificio della libertà di pensiero.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Mondovì, sez. penale - In composizione monocratica,
nella persona del Giudice Dr.ssa Simonetta BOCCACCIO, alla udienza in Camera di
Consiglio del 22 Febbraio 2007 ha deliberato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A. S., nato a XXX il XXX, ivi residente in XXX ed elett. dom. ex art. 161 cpp in Via B.,
presso lo studio del difensore Avv. Daria PESCE

LIBERO - CONTUMACE
IMPUTATO

come da foglio a parte

del reato di cui agli artt. 110, 595 commi 1 e 3 c.p. e 13 l. 47/48, perché, in concorso tra loro, nelle loro rispettive qualità, l'A. di autore del libro "ISLAM ITALIANO" ed il F. di Amministratore delegato della ditta "GIULIO EINAUDI EDITORE s.p.a. ", con sede a Torino in Via Biancamano n. 2, editrice del volume, offendevano la reputazione di S. AD., in quanto nell'opera letteraria di cui sopra si legge: «... Ad. S., cittadino italiano convertito all'Islam, feroce polemista anticristiano, come sono talvolta i convertiti, quando devono risolvere in qualche modo i loro conflitti di identità ... gira come un tarantolato a promuovere il suo partitino ... anima in pena, in perenne affannosa ricerca di qualche forma di visibilità mediatica ... Da sempre alla ricerca di nemici cristiani - o perfidi giudei - da sfidare ... si allenava con ignari missionari o studiosi cattolici ... ammannendo il consueto e peggior repertorio che una polemica anticristiana di secoli e un'apologetica islamica facile facile ha saputo produrre...una rabbia cieca e un orgoglio debordante, oltre che un ego di dimensioni assolutamente ragguardevoli ... Tre soci fondatori o giù di lì, tra accolti e mogli rispettive... libro inutile, insolente e ridondante come il suo autore... essendo S. tutto preso da se stesso e dunque del tutto ignaro di quanto succede altrove ... Ad. S. rimane quello che è: un professionista della provocazione, capace di vivere solo sull'immondizia pseudoculturale che genera, e sulla polemica che da questa si ingenera, e che gli fa solo un favore, dandogli quella fatua visibilità mediatica di cui ha bisogno come dell'ossigeno, per esistere... le botte in diretta a Teleserenissima o gli squallidi monologhi-insulto a Telelombardia, in cui ripete il suo triste repertorio ... S. è un pallone gonfiato dai media ... continuerà a far danni: il veleno che lui, attraverso i palcoscenici che gli hanno offerto, e i mediocri che gli hanno risposto, ha iniettato nel corpo sociale ha già inquinato il quotidiano di molti, soprattutto mussulmani ... disinteressato al destino dei mussulmani ... lui ci è abituato: il disprezzo per gli altri e l'altra faccia dell'apprezzamento quasi comicamente enorme che ha di sé ... non solo offensivo e volgare, ma privo del tutto di pietas ... un sé-dicente religioso ... Lo S. a riuscito invece, come è nella sua vis profonda, solo a offendere ... offesi dal disprezzo trasudante dalle parole e persino dalla minaccia di S. ... un responsabile religioso che ha il modesto programma di instaurare la shari'a nel nostro paese ... una buffonata, più o meno come i cinquemila iscritti dichiarati al suo partito fin dal suo lancio, a colpi di comunicati stampa: prima ancora che si sapesse che il partito esisteva ... esercitare così il loro piccolo ruolo di piccoli Cesari: in grado di fare, se l'occasione si presenta, anche non piccoli danni ...»;



con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante attribuzione di fatti determinati, in Farigliano (luogo di stampa del volume), il 13.3.03;

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Ezio D. BASSO;

dei difensori dell'imputato Avv. Sergio FRANCONI del Foro di Padova, di fiducia e dell'Avv. Daria PESCE del Foro di Milano, di fiducia; sost. proc. Avv. Alessandra CAPALBO Foro di Milano; del difensore della parte civile Ad. S., nato ad Alessandria d'Egitto il 09/03/1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura FILIPPI Foro di Mondovì, di fiducia.

Le parti hanno concluso quanto segue:

Il PM chiede riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato così come contestato, considerata l'aggravante di cui all'art. 13 L. 47/48 e condannarlo alla pena di anni 1 di reclusione ed € 500,00 di multa. Chiede altresì che la pena richiesta, o quella ritenuta equa dal Giudice, venga ritenuta estinta per applicazione della normativa sul condono.

Il difensore della parte civile chiede riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato e condannarlo alle pene di legge. Chiede altresì la condanna dello stesso al risarcimento del danno subito dalla parte civile ed alla rifusione delle spese da questa sostenute per il giudizio. Si richiama a quanto esposto nell'atto di costituzione di parte civile.

Il difensore chiede assolversi il proprio assistito dal reato lui ascritto per il diritto di critica giornalistica. In subordine, qualora il Giudice lo ritenesse responsabile chiede mantenersi la pena nel minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche, dei benefici di legge e dell'indulto.

MOTIVAZIONE

Tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto l'imputato non compariva sebbene regolarmente citato e senza addurre alcun legittimo impedimento per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Esposti i fatti di causa ammesse le prove richieste si procedeva all'audizione dei testi.

Veniva escusso il teste S. Ad., persona offesa e parte civile costituita, il quale riferiva di non conoscere l'imputato; aveva sporto querela nei suoi confronti in relazione a una pubblicazione denominata "Islam italiano" a firma dello stesso A.; lo S. si era sentito diffamato, in quanto nel libro l'autore tacciava lo S. di antisemitismo, lo descriveva "quasi come un mostro"; iniziando a parlare di lui infatti lo definiva "cittadino italiano convertito all'islam"; in proposito lo S. precisava di essere effettivamente nato in Italia, e di essere presidente della comunità islamica italiana, ma aggiungeva che A. aveva continuato a parlare di lui nel libro definendolo "feroce anticristiano da sempre alla ricerca di nemici cristiani e perfidi giudei"; la persona offesa dichiarava di non riconoscersi per nulla in tale definizione, in quanto aveva addirittura scritto in una pubblicazione che "cristiani ebrei e musulmani andranno tutti in paradiso"; riferiva ancora che l'imputato aveva anche fatto riferimento a un episodio di "botte in diretta a Teleserenissima" che avrebbe visto protagonista lo S., il quale inoltre avrebbe tenuto sempre su tale emittente "squallidi monologhi insulto"; precisava il teste che a TeleLombardia lo stesso teneva una rubrica a sfondo politico-religioso, e che nel corso di una trasmissione lo S. era stato aggredito da una persona che gli aveva dato un ceffone durante la diretta; controinterrogato dalla difesa dell'imputato, lo S. precisava che il movimento da lui presieduto e che annovera circa 5000 iscritti è solito organizzare manifestazioni per chiedere adesioni, e che indubbiamente la sua attività ha sempre avuto vasta eco presso l'opinione pubblica, ma affermava di essersi sentito



diffamato quando A. lo ha definito "*pallone gonfiato dai media*", confermava il teste di essere stato condannato dal Tribunale di Padova alla pena di mesi sei di reclusione per vilipendio della religione il 4.1.03 per fatti avvenuti nel corso di una trasmissione su "Serenissima TV", precisava che secondo il suo modo di vedere nel caso di specie aveva solo espresso un'opinione in materia di religione.

Il teste citato dalla difesa Piccardo Roberto riferiva di essere segretario e portavoce della Ucoii, ovvero Unione di organizzazioni islamiche in Italia. Trattasi di un'associazione di associazioni che raduna 130 associazioni musulmane in Italia, e si occupa di rappresentanza, di orientamento e di offrire servizi alle comunità musulmane in Italia. Il teste aveva letto il libro dell'imputato, conosceva gli argomenti trattati per essersene anche occupato personalmente, e per averne scritto anche nella sua funzione di portavoce; aveva infatti il teste espresso il suo parere circa la trasmissione denominata "Porta a porta" cui lo S. aveva partecipato e circa le sue osservazioni in relazione al dipinto nella cattedrale S. Petronio di Bologna nel quale è visibile una figura che dovrebbe rappresentare il profeta Mohamed e che secondo l'illustrazione della Divina Commedia sarebbe posto nell'inferno; il movimento rappresentato da Piccardo aveva anche espresso un parere ufficiale sul movimento dello S. significando che non aveva e non ha alcuna influenza se si esclude la risonanza mediatica garantita al movimento dalle esternazioni di S. "in un'intenzione di isolamento e criminalizzazione della comunità islamica nel suo complesso", il teste sull'argomento aveva anche scritto un articolo, precedente alla pubblicazione di A., dal titolo "*raglio d'asino non sale in cielo ma vola via etere*", e in tale articolo imputava ai mass media la responsabilità per aver dato una rilevanza spropositata ad alcune affermazioni di S., nel senso che la responsabilità maggiore era proprio dei mass media che avevano utilizzato tali esternazioni per criminalizzare la comunità islamica; precisava che invece il movimento del teste lavora in senso opposto perché "il futuro della comunità islamica in Italia passi attraverso la buona relazione con tutta la comunità nazionale compresa la comunità cristiana".

All'esito le parti venivano invitate a concludere.

PM e difesa concludevano come in epigrafe.

Alla stregua delle emergenze dibattimentali, risulta provato il fatto ascritto in rubrica all'imputato: ciò si evince dalla deposizione dei testi escussi, precise e dettagliate, nonché prive di lacune o incongruenze tali da far dubitare della veridicità delle circostanze in esse riferite, nonché dalla documentazione versata in atti.

E invero il reato contestato sussiste nella sua materialità; vale appena ricordare in proposito che "ricorrono gli estremi dell'ingiusta offesa integrante il reato di diffamandone anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole" (Cass. VI 1979/144484) e che "non solo le espressioni non vere e non obbiettive, ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione dei terzi" (Cass. V 1981/151080).

Il legislatore ha collocato il delitto ascritto ad A. nell'ambito dei reati contro la persona e precisamente contro l'onore, inteso come l'opinione che ha il soggetto e l'ambiente sociale in cui lo stesso vive, delle di lui qualità; l'onore in senso lato è costituito dal complesso delle qualità fisiche morali e intellettuali e delle altre condizioni che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive; l'onore in senso ampio come nozione comprensiva anche del decoro e della reputazione costituisce l'oggetto giuridico dei delitti di ingiuria e diffamazione.

Quanto all'elemento psicologico, ai fini della sussistenza dello stesso è sufficiente il dolo generico vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di altro soggetto" per cui "quando il carattere diffamatorio delle



espressioni rivolte assuma una consistenza intrinseca, che non può sfuggire all'agente il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo *dictum* non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell'elemento psicologico" (Cass. V 1997/209262).

In particolare, la diffamazione a mezzo stampa è delitto doloso e si tratta di dolo generico, non è richiesto l'"*animus diffamandi*" inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona (dolo specifico); ad integrare il delitto è sufficiente che l'agente abbia voluto l'azione ossia la comunicazione a più persone del fatto lesivo della reputazione con la consapevolezza della sua idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato.

La dottrina più autorevole ritiene che la ragione del fatto che la diffamazione a mezzo stampa sia considerata un'aggravante della diffamazione consiste nella particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento di opinione che la stampa possiede, che rende più incisiva la diffamazione e determina quindi un maggiore danno; infatti la stampa costituisce il mezzo in cui si obbietta lo scritto diffamatorio e nello stesso tempo il veicolo della illecita comunicazione.

Un ulteriore aggravamento della pena è previsto per il caso di attribuzione di un fatto determinato ossia concretamente individuabile attraverso l'indicazione di particolari circostanze necessarie per specificare l'azione disonorevole che si attribuisce a un soggetto; trattasi secondo la giurisprudenza di circostanza aggravante quindi suscettibile di giudizio di comparazione con altre attenuanti (Cass. 16.11.1984).

Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che l'esercizio del diritto di critica e cronaca politica, storica, e giudiziaria integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. in quanto sia il diritto di cronaca che quello di critica sono considerati manifestazioni essenziali del diritto di libertà di stampa e del più ampio diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero garantiti dall'art. 21 Cost..

Il diritto di critica giornalistica e il diritto di cronaca possono pertanto essere esercitati, anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti individuati dalla giurisprudenza e cioè a) verità della notizia pubblicata, b) utilità sociale dell'informazione in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati (c.d. pertinenza) e c) esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività o serenità e in una forma espositiva corretta (continenza) in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione.

a) La verità della notizia è stata identificata dalla giurisprudenza nella rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati; tale obbligo comporta l'obbligo del giornalista come quello dello storico dell'accertamento della verità della notizia e il controllo della attendibilità della fonte (Cass. V 1997/207006); il giornalista ha il dovere di essere diligente e accorto, sia nello scegliere le fonti di informazione e nel vagliarne caso per caso l'attendibilità sia nell'esperire i controlli che la perizia professionale può suggerirgli e se a tale condotta non si uniforma e la notizia è falsa egli non agisce più nell'ambito di liceità riconosciuto dall'art. 21 Cost., ma resta soggetto alla sanzione di cui all'art. 595 c.p. (Cast 1983/160375).

b) Quanto alla pertinenza l'apprezzamento di tale limite nello scritto va operato non in relazione alla singolare valenza di un termine adoperato ma all'intero contenuto espositivo della pubblicazione (Cass. V 1998/212136).

c) Quanto alla continenza, il diritto all'esercizio di cronaca e critica deve ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato dato che in tale ipotesi



l'esercizio del diritto non rimane nell'ambito di una seria esposizione dei fatti e di una critica misurata ma trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta (Cass, 1983/161768); in particolare, le espressioni usate, per rientrare nell'esercizio del diritto di cui sopra, non possono venire meno all'obbligo della correttezza del linguaggio e al rispetto dell'altrui personalità; infatti, prevale l'interesse pubblico e si legittima la divulgazione di fatti anche oggettivamente diffamatori purché la divulgazione rispetti il limite della continenza, cioè avvenga in termini di adeguatezza e usi forme espressive corrette (Cass, V 1986/173847).

In sostanza, ogni manifestazione del pensiero non può superare il rispetto dei valori fondamentali esponendo la persona oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo (Cass. V 1998/212994).

Poste tali necessarie premesse utili all'inquadramento della fattispecie criminosa contestata, e venendo alla specificità del caso che ne occupa, l'imputato ha pesantemente offeso la reputazione, la dignità, il decoro della persona offesa, e ciò ha fatto con una serie di contumelie, critiche velenose e pesanti provocazioni, dirette non soltanto all'operato e alla religione professata dallo S. ma anche alla persona dello stesso cui ha attribuito numerosi fatti determinati facendolo oggetto del massimo spregio e odio politico-religioso.

La difesa sostiene l'assenza di un *animus diffamandi* in capo al prof. A., ma tale tesi non può trovare accoglimento.

Né l'imputato può invocare quale esimente l'esercizio putativo del diritto di cronaca, invocando che a livello di opinione pubblica quello di S. è da anni un personaggio discusso e controverso e citando fonti: infatti va rilevato che secondo la più recente giurisprudenza "è configurabile l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cp anche in termini di putatività ex art. 59 ultima parte cp, qualora l'esercizio del diritto di cronaca sia stato corrispondente alla verità o oggettiva dei fatti, sia pure correlativamente alla fonte e nell'attualità del preciso riferimento storico dell'epoca della pubblicazione, e tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o rifacimenti dei dati che ne rappresentano l'essenza in termini tali da rappresentarli come sostanzialmente diversi nella connotazione della loro valenza lesiva della reputazione della persona" (Cass. V 1990/184518).

E ancora, "la sussistenza solo supposta della verità obiettiva del fatto diffamante, qualora fosse di per sé rilevante non esclude il dolo del reato; in tal caso infatti lo stato soggettivo di buona fede nell'esercizio putativo del diritto di cronaca non riguarda e quindi non esclude, il dolo del reato di diffamazione, ma solo le circostanze di fatto attinenti alla esimente e alla sua applicabilità; peraltro la verità putativa costituisce solo un elemento di per sé insufficiente del diritto di cronaca sicché laddove manchi uno solo dei due residui indispensabili elementi, interesse sociale della notizia o correttezza del linguaggio, insensibili all'errore, essa verità putativa non sortisce l'effetto di escludere il reato" (Can. V 1985/170782).

Inoltre, l'agente può invocare l'esimente in questione sotto il profilo putativo solo se abbia provato di avere riscontrato con ogni possibile cura la verità dei fatti che si accingeva a narrare al fine di vincere ogni dubbio o incertezza intorno a essi e ciò nonostante sia incorso nell'errore di ritenere che tali fatti fossero veri e si sia determinato a divulgarli sul presupposto di tale verità", mentre "nessuna efficacia discriminante può invece riconoscersi all'errore in cui il soggetto incorra per non aver riscontrato la verità del fatto stante che in questo caso il suo errore attiene a un elemento normativo, vertendo sulla liceità del comportamento e derivando da una inesatta conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti normativi del diritto di informazione che si pretende di esercitare, errore irrilevante anche se attribuibile a



mera negligenza risolvendosi in definitiva in uno stato di ignoranza della legge penale" (Cass. 1987/177155).

E' invece necessario che il giornalista usi legittimamente le fonti informative mediante l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo la prova della cura e della cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti" (Cass. 1993/196413) considerato che "l'onere di verificare l'attendibilità della notizia pubblicata non è comunque assolto quando ci si affidi a una fonte che non ha pretese di esprimere certezza" (Cass. 1985/169460) e valutato anche che "non esistono fonti informative privilegiate, il semplice affidamento sull'attendibilità della fonte di informazione non è sufficiente per il riconoscimento della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca (Cass. sez. un. 1984/166252 riguardante un giornalista che aveva invocato l'esimente putativa del diritto di cronaca asserendo di aver pubblicato la notizia ritenendola vera in quanto diffusa dalla RAI).

Più recentemente, si è ritenuto che "in tema di diffamazione a mezzo stampa l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare la scriminante del diritto di cronaca sotto il profilo putativo quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica compulsando la fonte originaria" (Cass. 27.8.2001 n. 31957).

E invero l'imputato nel suo volume "Islam italiano" ha apostrofato la persona offesa con epiteti di tono decisamente dispregiativo in relazione all'opera e al modo di professare la sua religione di un soggetto che al di là di vuote e sterili polemiche di carattere pseudo-religioso, merita come ogni altro rispetto e considerazione.

Nessuno nega al prof. A. il diritto di esprimere la propria motivata opinione su un personaggio obiettivamente controverso, ma il punto è che del tutto estranee alle sue affermazioni sono state quelle caratteristiche di garbo, ironia, misura, che devono connotare qualsiasi critica politica perché essa possa considerarsi sana, proficua, costruttiva, rispettosa dell'altrui sensibilità e come tale legittima.

Le frasi di cui al capo di imputazione valgono a integrare i presupposti di affermazioni a contenuto chiaramente diffamatorio in quanto esprimono un giudizio estremamente secco e liquidatorio nei confronti di un personaggio controverso quale Ad. S. definendolo con nettissime frasi che si prestano a restare impresse nella memoria dei lettori come una sentenza irrevocabile, che connota lapidariamente e in via definitiva la persona interessata e continua a esprimere nel tempo la sua potenzialità lesiva dell'onore e della reputazione umana e professionale della persona offesa.

Né il limite della verità né quello della continenza, pertanto, risultano rispettati nel caso specifico dall'imputato per le ragioni sopra ampiamente esposte.

Orbene, questo Giudice ha già in altre occasioni dovuto prendere atto con amarezza dell'imbarbarimento recente dei tempi e dei costumi, a causa anche della volgarità e rozzezza di certi mass media quali il mezzo televisivo, che proponendo modelli di comportamento rappresentati spesso da individui privi di compostezza e contegno, del tutto incolti e ignari delle più elementari regole della decenza, - e ciò al solo scopo di fare audience vellicando i più bassi istinti di certo pubblico televisivo-favorisce il generale scadimento di tono del dibattito

Tuttavia, dover prendere atto di ciò non è una buona ragione per dimenticare che lasciarsi andare a velenosi giudizi verso il prossimo, anche se si tratta di un personaggio pubblico oggetto di vivaci polemiche, resta non solo una caduta di stile e di gusto del tutto contraria ai principi basilari posti a fondamento del vivere civile, ma anche, vivvaddio, un illecito penale, come previsto e sanzionato per quanto riguarda



la diffamazione a mezzo stampa dagli art. 595 cp e 13 legge 47 del 1948, non ancora abrogati dal legislatore sebbene in corso di modifica per quanto riguarda la condotta dei giornalisti. Ritiene il Giudicante che indirizzare a una persona, anche avversario politico, accuse come quelle contenute nel libro di A. integra gli estremi del reato contestato: si legge infatti che *"S. gira come un tarantolato a promuovere il suo partitino, anima in pena in perenne affannosa ricerca di qualche forma di visibilità mediatica ... da sempre alla ricerca di nemici cristiani o perfidi giudei da sfidare ... con rabbia cieca e orgoglio debordante oltre che un ego di dimensioni ragguardevoli ... libro inutile insolente e ridondante come il suo autore essendo S. tutto preso da se stesso. Ma S. rimane quello che è, un professionista della provocazione capace di vivere solo sull'immondizia pseudoculturale che genera e sulla polemica che si ingenera e che gli fa solo un favore dandogli quella fatua visibilità mediatica di cui ha bisogno come dell'ossigeno per esistere .. le botte in diretta a Teleserenissima o gli squallidi monologhi insulto a Telelombardia in cui ripete il suo triste repertorio ... S. è un pallone gonfiato dai media ... continuerà a far danni il veleno che ha iniettato nel corpo sociale ha già inquinato il quotidiano di molti, è disinteressato al destino dei musulmani, il disprezzo per gli altri è l'altra faccia dell'apprezzamento quasi comicamente enorme che ha di sé ... non solo offensivo e volgare ma privo del tutto di pietas, un responsabile religioso che ha il modesto programma di instaurare la shari'a nel nostro paese ... una buffonata"*.

Inoltre, trattandosi nella specie di frasi indirizzate a un soggetto che si pone come una sorta di portavoce in Italia di un orientamento religioso che conta un miliardo e mezzo di fedeli nel mondo, appare opportuno che la pur legittima contrapposizione tra fedi e culture e il dibattito che ne consegue non trascendano mai a manifestazioni di odio e sistematico disprezzo essendo da auspicare piuttosto un atteggiamento improntato alla distensione dei toni, all'integrazione tra culture e alla pacifica coesistenza tra diverse fedi religiose.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto affermarsi la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli, quale emerge inequivoca dalle risultanze dibattimentali.

Considerati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., pena equa stimasi, sia con riferimento all'entità dei fatti, per le modalità gravi e allarmanti con cui sono stati commessi, sia in ordine alla personalità dell'imputato, l'inflizione di mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata sussistente aggravante di cui all'art. 13 legge 8.2.48 n. 47, oltre al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene di concedere le attenuanti generiche attesa l'incensuratezza.

Può essere concessa la sospensione condizionale della pena fidando che l'imputato vorrà per il futuro astenersi dal commettere reati.

Devesi altresì condannare l'imputato al risarcimento, in favore della parte civile costituita Ad. S., del danno subito da questa a causa del riprovevole contegno dell'imputato, danno da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle spese di costituzione, assistenza, rappresentanza della parte civile stessa che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge.

Si assegna una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 3000,00.

Attesa la complessità si riserva la motivazione in 90 giorni.

PQM

v. gli artt. 533, 535, 538, 539, 541 cpp
e 62 bis cp

Dichiara



l'imputato colpevole del reato ascritto e concesse le attenuanti generiche valutate come equivalenti alla contestata aggravante, di cui all'art. 13 legge 47/48, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa v. l' art. 1 legge 241/06

Dichiara

condonata la pena irrogata.

Dichiara

altresi tenuto e per l'effetto condanna l'imputato al risarcimento a favore della parte civile costituita S. Ad. del danno da questi subito da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione assistenza rappresentanza della parte civile stessa che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge.

Assegna

alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 3000,00.

Motivazione in giorni 90.

Mondovì 22.2.07

IL GIUDICE

Dott.ssa Simonetta Boccaccio

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2007